



Angelo Licastro

(professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di
Messina, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Ancora sugli abusi sessuali dei preti e le azioni di responsabilità
nei confronti della Santa Sede ***

*More on Sexual Abuse by Priests and the Liability Actions
against the Holy See **

ABSTRACT: La sentenza n. 244 del 2024 del Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto non coperta dall'immunità dalla giurisdizione italiana l'azione di risarcimento del danno proposta nei confronti della Santa Sede a titolo di responsabilità indiretta *ex art. 2049 c.c.* nell'ambito di una vicenda di presunti abusi sessuali tra un vescovo e una persona adulta. Il presente contributo prende le mosse da una rassegna degli orientamenti giurisprudenziali più recenti di Australia, Regno Unito, Canada e Stati Uniti d'America, in tema di responsabilità indiretta o vicaria nella materia degli abusi sessuali del clero; si sofferma, quindi, sulla novità del principio di diritto affermato dal Tribunale, che per la prima volta, in Italia, ha affrontato, in questa materia, la questione dell'immunità spettante alla Santa Sede nella sua qualità di entità sovrana assimilabile agli Stati stranieri.

ABSTRACT: Judgment No. 244 of 2024 of the Court of Ascoli Piceno held that an action for damages brought against the Holy See for indirect liability under Article 2049 of the Italian Civil Code, in the context of a case of alleged sexual abuse between a bishop and an adult person, was not covered by immunity from Italian jurisdiction. This article starts with a review of the recent jurisprudence of Australia, the United Kingdom, Canada and the United States of America on the issue of indirect or vicarious liability in the case of sexual abuse by clergy; it then considers the novelty of the legal principle upheld by the Court, which for the first time, in Italy, has addressed, in this matter, the issue of the Holy See's immunity as a sovereign entity similar to foreign States.

SOMMARIO: 1. Una nuova pronuncia (la prima in Italia) sulla proponibilità di azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede per gli abusi sessuali del clero - 2. Una panoramica della più recente giurisprudenza straniera in tema di responsabilità delle autorità ecclesiastiche superiori per gli atti di abuso sessuale commessi dal clero: a) l'emergere di contrapposte posizioni sulla sussistenza della responsabilità indiretta nella *common law* australiana rispetto a quella del Regno Unito e del Canada - 3. (segue): b) il permanere della preferenza per l'imputazione della responsabilità come conseguenza di una condotta negligente nel prevalente orientamento delle corti statunitensi - 4. (segue): c) la ribadita improponibilità da parte della giurisprudenza statunitense di azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede - 5. L'„approccio italiano” alla questione dell'immunità nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno: a) i limiti del criterio „logico” di trattazione delle questioni applicato a una fattispecie di

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.



agevole soluzione nel merito - 6. (segue): *b*) le questioni di rito concernenti l'identificazione del soggetto convenuto in giudizio - 7. (segue): *c*) gli snodi dell'*iter* argomentativo del giudice circa la questione della sussistenza della giurisdizione - 8. (segue): *d*) e il suo punto di debolezza - 9. *e*) (segue): l'„occasionalità necessaria“ e le incertezze applicative derivanti dal ricorso alla „causalità adeguata“ nella descrizione del nesso esistente tra mansioni disimpegnate e condotta fonte di danno - Appendice.

1 - Una nuova pronuncia (la prima in Italia) sulla proponibilità di azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede per gli abusi sessuali del clero

A completamento del quadro delineato dalle pronunzie dei tribunali che si sono espressi a favore della estensione alle autorità ecclesiastiche superiori della responsabilità civile per i fatti di abuso sessuale sui minori commessi dal clero¹, un nuovo intervento della giurisprudenza nazionale, in materia affine a questa, affronta - per la prima volta, sulla base di quanto mi risulta, dal punto di vista del nostro ordinamento - il profilo riguardante la proponibilità dell'azione di risarcimento nei confronti della Santa Sede.

Si tratta della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 244 del 2024, depositata il 19 marzo dello scorso anno (riprodotta in calce al presente contributo), che offre lo spunto per tornare a riflettere su di una tematica delicatissima, dopo che nel 2021 la Corte di Strasburgo non ha ritenuto in contrasto con l'art. 6 della CEDU la restrizione ravvisata dai giudici belgi del diritto a proporre una azione di questo tipo derivante dai principi del diritto internazionale riguardanti l'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri².

¹ Si vedano Trib. Lecce, sez. I pen., ord. 8 ottobre 2012, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2012, p. 871 ss.; Trib. Bolzano, sez. I civ., 21 agosto 2013, n. 679, *ivi*, n. 3/2013, p. 919 ss.; Trib. Como, I sez. civ., 14 gennaio 2016, n. 34/16, *ivi*, n. 3/2017, p. 908 ss.; Trib. Forlì, 8 gennaio 2010, di cui dà notizia **P. CONSORTI**, *Diritto e religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari-Roma, 2020, p. 303, nt. 76; Trib. Roma, sez. VIII pen., 21 dicembre 2018 (relativa alla responsabilità di una Congregazione), di cui dà notizia **A. MORACE PINELLI**, *Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi*, in *Ius Ecclesiae*, 2020, p. 97, nota 7; Trib. pen. Verona, 3 luglio 2019, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3/2020, p. 1001. Nello stesso senso, Trib. Enna 5 marzo 2024, a quanto mi risulta inedita, cui si accennerà più oltre nel testo. Analogamente, per quanto non relativa a un caso di abuso sessuale, cfr. Trib. Oristano, 18 giugno 2015, n. 433, in **M. CARNÌ**, *La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 374 ss.

² Sull'intera vicenda può vedersi **A. LICASTRO**, *L'immunità della Santa Sede dalla giurisdizione degli Stati nella crisi dei preti pedofili*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 9 del 2022, p. 47 ss. Nella dottrina di diritto internazionale, cfr. **C. DANISI, T. CAPRARA**, *The UNCRC and the Holy See: How Issues of Statehood, Attribution and Immunity Constrain Children's Rights*, in *Amicus Curiae*, Series 2, n. 3, 2024, p. 493 ss.; **T. DEMARIA**, *La reconnaissance de l'immunité de juridiction du Saint-Siège dans le contexte des abus sexuels dans l'Église (Obs. sous Cour eur. dr. h., arrêt J.-C. et autres c. Belgique, 12 octobre 2021)*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2023,



C'è, infatti, una duplice prospettiva dalla quale deve essere valutata la possibilità di far valere azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede davanti ai tribunali dello Stato nel cui territorio sono stati commessi atti illeciti da parte del clero cattolico: per un verso, va accertata la ricorrenza di un titolo che fondi, dal punto di vista del diritto sostanziale, la responsabilità (diretta o indiretta) in capo alla Suprema autorità della Chiesa; per altro verso, bisogna escludere che sussistano i presupposti cui è subordinato l'operare dell'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri. Si tratta di profili distinti, anche se variamente intrecciati e interconnessi, in quanto proprio l'accertamento di una responsabilità legata al compimento di atti illeciti può circoscrivere l'operare dell'immunità concernente l'esercizio della giurisdizione.

Il Tribunale di Ascoli Piceno respinge la domanda dell'attore solo perché non ritiene dimostrato l'avvenuto compimento dell'illecito da parte di chi era stato sospettato di essere autore dell'abuso³. Al tempo stesso, in punto di diritto, enuncia il principio secondo cui è configurabile una responsabilità indiretta della Santa Sede e questa responsabilità può essere fatta valere in giudizio davanti ai tribunali dello Stato italiano, non ricorrendo, nelle situazioni considerate, i presupposti per l'operare dell'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri.

La chiave di volta dell'argomentare del giudice è l'art. 2049 c.c., così come, del resto, lo era stato nella giurisprudenza più sopra richiamata. La novità sta nel fatto che ora esso è considerato come contenente una regola giuridica dotata dell'attitudine di rendere concretamente azionabile in giudizio la pretesa al risarcimento superando gli ostacoli derivanti dall'immunità dalla giurisdizione spettante alla Santa Sede come entità sovrana.

Una novità non di poco conto, almeno nell'ambito della nostra giurisprudenza in tema di responsabilità civile per gli abusi sessuali del clero, che interviene in un momento in cui torna a fare clamore anche da noi lo scandalo degli abusi sessuali all'interno della Chiesa⁴.

p. 193 ss.; **L. PASQUET, C. RYNGAERT**, *The Immunity of the Holy See*, in *The Italian Law Journal*, 2/2022, p. 837 ss.

³ La parte attrice fornirà in giudizio registrazioni video da cui, secondo il giudice, "emerge in modo inequivoco la consumazione di pratiche sessuali (verbali e tattili)" tra l'attore e il vescovo nella sede dell'ufficio di quest'ultimo, ma, al tempo stesso, la mancanza di qualsiasi costrizione o violenza, confermando il carattere pienamente consensuale di tali pratiche, l'assenza di qualsiasi condotta del convenuto volta ad indurre l'attore al compimento delle medesime e, quindi, la non sussistenza dell'illecito: Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punti XIV e XV.

⁴ Sul tema della responsabilità legata agli abusi sessuali del clero cfr., nella dottrina italiana, **AA. VV.**, *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, a cura di N. MARCHEI, D. MILANI, J. PASQUALI CERIOLI, il Mulino, Bologna, 2014; **AA. VV.**, *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, a cura di E. BAURA e F. PUIG, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020; **C. BONA**, *Il sogno, il danno e la responsabilità indiretta di Diocesi e Parrocchia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 79 ss.; **M. CARNÌ**, *La responsabilità civile della diocesi*, cit.; **M. COZZOLINO**, *Profili di responsabilità del Vescovo nei confronti di minori vittime di abusi sessuali imputati a sacerdoti*,



Richiamando solo i fatti che hanno avuto maggiore risalto sui media nel mese di gennaio di quest'anno, a parte il rinvio a giudizio per falsa testimonianza del vescovo e del vicario giudiziale di Piazza Armerina, in relazione a vicende legate a presunte forme di copertura di abusi sessuali per i quali, nel mese di marzo del 2024, è intervenuta sentenza di condanna in primo grado di un sacerdote ennese⁵ - sentenza che ha riconosciuto anche la responsabilità civile in capo alla diocesi, a quanto pare, ancora una volta, in applicazione dell'art. 2049 c.c.⁶ - vanno ricordati i dati risultanti dalla pubblicazione di un rapporto di 619 pagine su "Abuso sessuale di minori e persone vulnerabili a opera di chierici nel territorio della Diocesi di Bolzano-Bressanone dal 1964 fino al 2023 - Responsabilità, cause sistemiche e raccomandazioni -", commissionato dalla diocesi allo studio legale della *Westpfahl Spilker Wastl Rechtsanwälte Partnership mbB* di Monaco⁷. Come precisato nel documento, "nell'ambito della Conferenza Episcopale Italiana, si tratt[a] dell'unico progetto sinora avviato per ricostruire ed esaminare in modo del tutto indipendente gli episodi di abuso sessuale"⁸.

Qualunque siano gli sviluppi ricollegabili a questo tipo di iniziative, la pronuncia del Tribunale di Ascoli Piceno merita di essere approfondita con uno sguardo rivolto anche oltre l'ambito strettamente interno alla nostra realtà nazionale, considerato che la crisi dei preti pedofili (quella che maggiormente ha suscitato scandalo e allarme, se paragonata ai poco numerosi casi di sospetti abusi sessuali perpetrati dal clero ai danni di persone adulte, a uno dei quali si riferisce la pronuncia in esame) continua a conservare tuttora quella dimensione praticamente planetaria con cui sin da subito si è presentata agli occhi degli studiosi e degli stessi fedeli.

in *Sovranità della Chiesa e giurisdizione dello Stato*, a cura di G. DALLA TORRE e P. LILLO, Giappichelli, Torino, 2008, p. 305 ss.; M. D'ARIENZO, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel Diritto canonico*, Pellegrini Editore, Cosenza, 2012; L. GAUDINO, *La responsabilità oggettiva degli enti ecclesiastici per gli abusi sessuali a danno del minore*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2014, p. 262 ss.; A. LICASTRO, *Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010, p. 1 ss.; ID., *Riappare un "déjà vu" nella giurisprudenza: la responsabilità oggettiva del vescovo per gli atti illeciti dei suoi sacerdoti*, *ivi*, n. 1 del 2013, p. 1 ss.; A. MADERA, *Clerical Sexual Abuses and Church's Civil Responsibility: A Comparative Analysis of American and Italian Case Law*, in *Journal of Church and State*, 2020, p. 59 ss.; A. MORACE PINELLI, *Il problema della configurabilità*, cit.; A. PEREGO-C. RUSCONI, *La responsabilità verso i piccoli "umiliati e offesi" tra diritto civile e diritto canonico*, in *Jus*, 2014, n. 2, p. 407 ss.; S. ROSSI, *Chiesa e pedofilia: note a margine di un «leading case»*, in *www.personaedanno.it*, settembre 2013.

⁵ *Falsa testimonianza, a giudizio vescovo e parroco nell'ennese*, in <https://www.ansa.it/>.

⁶ *Diocesi: Piazza Armerina, precisazioni dell'avvocato difensore della curia vescovile dopo decisione del Tribunale di Enna su Giuseppe Rugolo*, in <https://www.agensir.it/>.

⁷ Il rapporto, del 20 gennaio 2025, è consultabile sul sito <https://www.bz-bx.net/>.

⁸ *Abuso sessuale di minori e persone vulnerabili*, cit., p. 2.



2 - Una panoramica della più recente giurisprudenza straniera in tema di responsabilità delle autorità ecclesiastiche superiori per gli atti di abuso sessuale commessi dal clero: a) l'emergere di contrapposte posizioni sulla sussistenza della responsabilità indiretta nella *common law* australiana rispetto a quella del Regno Unito e del Canada

Può essere utile partire da una breve panoramica degli orientamenti giurisprudenziali che sono venuti emergendo negli ultimissimi anni in paesi diversi dal nostro dove si è posta la questione della estensione alle autorità ecclesiastiche superiori della responsabilità per gli atti di abuso sessuale commessi dal clero. Conviene in particolare soffermarsi sui casi in cui si è discusso della estensione di forme di responsabilità indiretta, perché il tribunale di Ascoli Piceno, richiamandosi alla regola sancita dall'art. 2049 c.c. italiano, proprio su quel terreno si è mosso nel dare risposta alla domanda di risarcimento proposta dall'attore.

Su tali specifici profili, ultima in ordine di tempo è una pronuncia dell'Alta Corte d'Australia emanata il 13 novembre 2024 nel caso *Bird v. DP*⁹. Per la prima volta la Corte è stata chiamata a valutare se la diocesi o il vescovo potessero essere ritenuti indirettamente responsabili per le azioni illecite di un sacerdote che aveva abusato sessualmente di un bambino.

Il giudice di primo grado¹⁰, confortato nelle sue conclusioni dalla Corte d'appello¹¹, aveva ritenuto la diocesi vicariamente responsabile degli abusi, pur avendo accertato l'inesistenza tra il sacerdote e la diocesi stessa di un (vero e proprio) rapporto di lavoro e pur senza avere ravvisato la ricorrenza tra i medesimi di un rapporto di agenzia.

A supporto della tesi dei giudici di merito starebbero diversi elementi: la circostanza che è la diocesi, nella persona del vescovo, a nominare i sacerdoti investiti del compito di esercitare il proprio ministero nell'ambito della medesima; in base al diritto canonico, i controlli che il vescovo può esercitare sull'operato dei sacerdoti sono di portata simile, se non addirittura più ampia, di quella che caratterizza l'analogo potere di cui gode un datore di lavoro; l'autore degli abusi incarnava, in sostanza, la diocesi stessa, di cui appariva come una sorta di "servitore", una "emanazione" e un "rappresentante"; parte integrante del ruolo affidato al sacerdote sono state considerate le visite pastorali presso le abitazioni private dei fedeli, sfruttate per commettere gli abusi in ragione dell'intima fiducia riposta dalla vittima e dai familiari, verso i quali il sacerdote rivestiva peraltro una posizione di

⁹ High Court of Australia, 13 novembre 2024, *Bird v DP (a pseudonym)*, [2024] HCA 41.

¹⁰ Supreme Court of Victoria, 22 dicembre 2021, *DP (a pseudonym) v. Bird*, [2021] VSC 850.

¹¹ Supreme Court of Victoria, Court of Appeal, 3 aprile 2023, *Bird v. DP (a pseudonym)*, [2023] VSCA 66. La più recente pronuncia che si era allineata su di un analogo genere di conclusioni è Supreme Court New South Wales, 20 settembre 2024, *AA v Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle*, [2024] NSWSC 1183.



autorità, agendo *in persona Christi*.

Gli elementi da ultimo accennati, nel caso concreto, sembrano in realtà restituire l'immagine di un sacerdote trattato dalla vittima e dai suoi genitori più come una vera e propria "persona di famiglia", che come una "guida spirituale"¹². Stando a quanto affermato dai giudici australiani di merito, essi dimostrerebbero non solo l'assimilabilità del rapporto esistente tra sacerdote e diocesi a quello esistente tra lavoratore e datore di lavoro, ma anche che proprio la posizione di confidente della famiglia del bambino, rivestita dal sacerdote, avrebbe permesso a quest'ultimo di commettere gli abusi, integrandosi così anche l'altro requisito necessario per il sorgere della responsabilità vicaria, ossia l'aver agito in stretta connessione con i compiti derivanti dal predetto rapporto.

Secondo, invece, i giudici dell'Alta Corte, ai sensi della *common law* australiana, l'esistenza di un rapporto di lavoro è *requisito essenziale* per la configurabilità della responsabilità vicaria, per cui il datore di lavoro è indirettamente responsabile per gli atti dei suoi dipendenti, ma non c'è un terzo indirettamente responsabile per gli atti posti in essere da soggetti che operano nella veste di "appaltatori indipendenti" (secondo una conclusione generalmente accolta nei diversi ordinamenti, anche al di fuori dei sistemi di *common law*) o nell'ambito di un rapporto "simile al rapporto di lavoro (dipendente)". È questo l'argomento decisivo che, per la maggioranza dei giudici della Corte¹³, consente di prendere una posizione molto netta a favore della diocesi: in assenza di un rapporto di lavoro, la diocesi non può essere ritenuta indirettamente responsabile dell'operato dei suoi sacerdoti.

Né ha senso rifarsi all'argomento dei controlli, ribadiscono i giudici. La responsabilità vicaria opera a prescindere dalla possibilità di rimproverare una condotta colposa al soggetto obbligato. Inutile pertanto fare appello, si afferma, a principi certamente basilari in materia di responsabilità civile (diretta), ma che non hanno alcun ruolo da svolgere nel caso della responsabilità vicaria¹⁴. Le decisioni successive si sono allineate al precedente di *Bird*¹⁵.

¹² Uno dei due episodi di abuso incriminati si era verificato durante un incontro pastorale nella abitazione della vittima, quando il sacerdote si offrì di mettere a dormire il bambino e commise l'abuso una volta che si trovò da solo con lui nella camera da letto.

¹³ Non condivide tale argomentazione della Corte il giudice Gleeson il quale ha ritenuto, nella sua opinione dissenziente, che la responsabilità indiretta debba applicarsi anche alle relazioni "simili al rapporto di lavoro" (tra cui andrebbe ricompreso anche quello intercorrente tra sacerdote e diocesi). Anche Gleeson condivide comunque la conclusione cui perviene la Corte, ritenendo che si dovesse escludere l'inerenza della condotta illecita del sacerdote al ruolo di cui il sacerdote risultava investito.

¹⁴ High Court of Australia, 13 novembre 2024, cit., par. 29.

¹⁵ Supreme Court New South Wales, 20 dicembre 2024, *MC v Casa Generalizia Della Società Dei Missionari D'Africa Detti Padri Bianchi (White Fathers)*, [2024] NSWSC 1658, par. 103: "The plaintiff made extensive submissions on vicarious liability, which have now been (appropriately) abandoned in light of Bird"; Supreme Court of Victoria, 20



Molto diverso l'approccio della giurisprudenza inglese a questo tipo di questioni, un approccio criticato dai giudici australiani, in ragione della incertezza e indeterminatezza che può derivarne sulla individuazione delle relazioni da porre a base delle forme di responsabilità indiretta. Esso è stato recentemente ribadito dalla Corte Suprema del Regno Unito in un giudizio riguardante la responsabilità indiretta della Congregazione dei Testimoni di Geova per un caso di stupro commesso da un "anziano" della Congregazione¹⁶.

La pronuncia della Corte si colloca nel solco del nuovo orientamento tendente a una decisa espansione della responsabilità indiretta inaugurato nel 2001, quando, a causa dell'incremento quantitativo delle azioni legali fatte valere per ottenere il risarcimento dei danni determinati dagli abusi sessuali sui minori (specie in ambito scolastico), si è operato un significativo ampliamento, nel diritto inglese, dei confini applicativi dell'istituto, andando così incontro alle esigenze di ristoro delle vittime¹⁷.

Sotto il profilo del rapporto che deve intercorrere tra colui che viene chiamato in giudizio a rispondere dell'illecito e il soggetto che lo ha commesso, non è più necessario, come era avvenuto sino a quel momento, che esso sia qualificabile come un vero e proprio rapporto di lavoro, in quanto ora può bastare anche qualcosa di "simile a un rapporto di lavoro". E gli elementi di cui occorre tenere conto per stabilire se effettivamente ci si trovi di fronte a un "quasi-rapporto di lavoro" possono includere, a seconda dei casi:

"whether the work is being paid for in money or in kind, how integral to the organisation is the work carried out by the tortfeasor, the extent of the defendant's control over the tortfeasor in carrying out the work, whether the work is being carried out for the defendant's benefit or in furtherance of the aims of the organisation, what the situation is with regard to appointment and termination, and whether there is a hierarchy of seniority into which the relevant role fits"¹⁸.

dicembre 2024, *Clifford v Missionaries of the Sacred Heart* [2024] VSC 812. Cfr., altresì, Supreme Court New South Wales, 18 dicembre 2024, *AA v Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Maitland-Newcastle* (No 4) [2024] NSWSC 1632; Id., 10 dicembre 2024, *Hartnett v Trustees of the Roman Catholic Church for the Diocese of Wilcannia-Forbes* (No 6) [2024] NSWSC 1609.

¹⁶ United Kingdom Supreme Court, 23 aprile 2023, *Trustees of the Barry Congregation of Jehovah's Witnesses (Appellant) v BXB (Respondent)*, [2023] UKSC 15. Sebbene la vittima della condotta illecita del ministro di culto sia stata una persona adulta, le argomentazioni sviluppate dai giudici paiono per molti versi estensibili a una ipotetica analoga fattispecie riguardante vittime minorenni (salva la mancata arrendevolezza della donna, per questo vittima di violenza, a differenza di quel che normalmente accade quando la vittima dell'abuso è un minore, specie se molto piccolo).

¹⁷ Quanto ai precedenti giurisprudenziali che, nel Regno Unito, hanno segnato l'ampliamento dell'approccio tradizionale, cfr. **M.P. RAM MOHAN, K. SAI MURAI DHAR**, *In Pursuit of Balance: Vicarious Liability Doctrine in the United Kingdom and India*, in *Hofstra Labor & Employment Law Journal*, 2023, n. 2, p. 413 ss.

¹⁸ United Kingdom Supreme Court, 23 aprile 2023, cit., par. 58 (iii).



Nell'applicare questi criteri al rapporto esistente tra l'organizzazione dei Testimoni di Geova convenuta in giudizio e l'autore dell'illecito, i giudici chiariranno che la gratuità della prestazione resa dal soggetto, per quanto sembrerebbe escludere l'assimilabilità al vero e proprio rapporto di lavoro, non può considerarsi come elemento decisivo, mentre altri elementi dovrebbero considerarsi tali. A evocare un qualcosa di simile a un rapporto di lavoro subordinato starebbero le seguenti caratteristiche:

“that as an elder Mark Sewell was carrying out work on behalf of, and assigned to him by, the Jehovah’s Witness organisation; that he was performing duties which were in furtherance of, and integral to, the aims and objectives of the Jehovah’s Witness organisation; that there was an appointments process to be made an elder and a process by which a person could be removed as an elder; and that there was a hierarchical structure into which the role of an elder fitted”¹⁹.

Ossia: lo svolgimento dei compiti in nome e per il perseguimento degli scopi della confessione; l'esistenza di una procedura per la nomina e per l'eventuale rimozione del ministro di culto; l'inserimento di quest'ultimo all'interno di una struttura organizzativa di tipo gerarchico.

Deve osservarsi che, nell'ordinamento del Regno Unito, questo tipo di conclusione, riferita all'accertamento della responsabilità indiretta, trova supporto nell'approccio tenuto dalle corti anche in relazione ad altri profili riguardanti il legame che unisce il clero alla rispettiva organizzazione confessionale. Nel contesto delle cause intentate dal clero per licenziamento illegittimo, le corti d'appello inglesi si sono orientate nel senso che, anche se i membri del clero sono titolari di cariche ecclesiastiche (*office-holders*) e le loro mansioni sono di carattere spirituale, ciò non impedisce di riconoscere l'esistenza di un rapporto contrattuale. Sicché le sole definizioni di “ministero” presenti nel diritto confessionale non sono sufficienti a escludere dalla giurisdizione delle corti di *common law* un contratto di impiego che rientra, per altri profili, nella loro competenza²⁰.

La responsabilità della Congregazione nella vicenda sarà alla fine esclusa, ma solo perché non risulterà soddisfatto il test sull'esistenza di una “stretta connessione” tra la condotta e le attività dell'autore dell'illecito da ritenere autorizzate dalla organizzazione. A fronte della tesi dell'attore, secondo cui il ruolo ricoperto dall'autore della violenza come ministro di culto, insieme con la posizione di autorità che ne scaturiva, era stato la causa della frequentazione della vittima (con la quale era nata una stretta amicizia) e quindi anche della presenza di

¹⁹ United Kingdom Supreme Court, 23 aprile 2023, cit., par. 66. La Corte supporta la sua conclusione anche sulla base di England and Wales High Court (Queen’s Bench Division), 19 giugno 2015, *A c. The Trustees of the Watchtower Bible and Tract Society*, [2015] EWHC 1722 (QB).

²⁰ M.H. OGILVIE, *Are Members of the Clergy Without the Law? Hart v Roman Catholic Episcopal Corporation of the Diocese of Kingston*, in *Queen’s Law Journal*, 2014, p. 458.



quest'ultima con il violentatore quando si verificò il reato (in una casa privata e non in un luogo di riunione dei Testimoni di Geova), al contrario, secondo la Corte, lo stupro non era in rapporto di connessione necessaria con il ruolo di anziano dei Testimoni di Geova rivestito dall'autore della violenza (non essendo stato commesso mentre egli agiva nell'ambito del suo quasi-rapporto di lavoro come "anziano"), ma piuttosto con la condizione di intimo amico della vittima²¹.

Si è parlato di "sentenza storica" (*landmark judgment*)²², in quanto la decisione favorevole al ricorrente si basa su motivazioni molto specifiche strettamente connesse al caso considerato e non replicabili nelle situazioni in cui ci si trova di fronte a forme di adescamento di bambini realizzate sfruttando la posizione di autorità rivestita dall'autore dell'abuso²³. Non una buona notizia, insomma, per la confessione, accusata di avere nascosto "[t]housands of cases and the names of abusers" con prove che suggerirebbero "an abuse scandal on par with that of the Catholic Church"²⁴.

Resta il fatto che l'Alta Corte di Giustizia di Inghilterra e Galles²⁵, chiamata a pronunciarsi, sulla scorta del precedente *Trustees of the Barry Congregation of Jehovah's Witnesses*, sulla sussistenza della responsabilità indiretta di una parrocchia della Chiesa d'Inghilterra per i danni causati da due aggressioni sessuali commesse da un vicario parrocchiale, ha ritenuto che esse non fossero così strettamente connesse con le attività al cui compimento egli era stato autorizzato nel suo "quasi-impiego", da ritenersi pertanto non poste in essere "in the course of that quasi-

²¹ Alcuni commentatori della pronuncia non hanno mancato di esprimere perplessità circa il test di "stretta connessione" per come concretamente applicato dai giudici, dubitando soprattutto della circostanza che la presenza della vittima nel luogo dove si è consumata la violenza potesse essere stata determinata dall'amicizia con l'autore del reato e non dalla posizione di autorità religiosa da quest'ultimo rivestita. Si è osservato, infatti, che lo stupro è avvenuto in (una casa privata, da considerare tuttavia come) un luogo religioso approvato dagli anziani della congregazione, dopo una giornata di attività religiosa, da un uomo con autorità religiosa e una storia di *avances* sessuali in contesti religiosi ("The rape took place at a religious place approved by elders of the congregation, following a day of religious activity, by a man with religious authority and a history of sexual advances in religious settings"): J. LETWIN, W. PECK, *A Grand Unified Theory For The "Close Connection Test" In Vicarious Liability Cases*, in *The Cambridge Law Journal* (UK), 2023, p. 390.

²² R. SHERIFF, *Vicarious liability & abuse by volunteers*, in *New Law Journal* (30 giugno 2023).

²³ R. SHERIFF, *Vicarious liability*, cit.: "The success of the appellant in the second part of their appeal is very fact-specific to this case: the Supreme Court decided that the rape was not closely connected to Sewell's role as an elder, holding that Sewell abused his position as a close friend of the respondent, rather than his position as an elder, when he raped her. The court stated that the facts in the case were 'not equivalent to the gradual grooming of a child for sexual gratification by a person in authority over that child', distinguishing this case from those involving children".

²⁴ R. SHERIFF, *Vicarious liability*, cit.

²⁵ England and Wales High Court (King's Bench Division), *JXH v. The Vicar, Parochial Church Council and Churchwardens of the Parish Church of Holcombe Rogus*, 15 dicembre 2023, [2023] EWHC 3221 (KB).



employment”²⁶.

Nel senso della esclusione della “stretta connessione” ha in questo caso pesato il fatto che le aggressioni erano avvenute lontano dai locali parrocchiali, al di fuori del contesto di svolgimento di una attività di natura religiosa, senza una apparente connessione con il ruolo di vicario parrocchiale dell’autore degli abusi e senza un vero e proprio “adescamento” all’interno di quelle che erano le “attività autorizzate” del quasi-impiego²⁷. È da considerare che nella vicenda, accanto al ruolo di vicario parrocchiale, nel soggetto aggressore concorrevano anche quello di direttore di una comunità “quasi monastica”, di cui il ricorrente era membro e con le cui competenze le attività dell’autore degli illeciti apparivano “inestricabilmente intrecciate”. La comunità verrà ritenuta dalla Corte come entità del tutto separata dalla parrocchia (e quindi anche dalle attività autorizzate all’autore degli illeciti quale vicario parrocchiale), contro quella che era stata la tesi del ricorrente. Anche in questo caso le vittime degli abusi erano tutte adulte, e quindi si è deciso senza considerare la ricorrenza di eventuali obblighi di protezione nei confronti di vittime minorenni.

Oltre a queste prese di posizione della giurisprudenza, ove ce ne fosse bisogno, sempre nel Regno Unito, a ricordare che la piaga degli abusi sui minori non è certo una esclusiva della Chiesa cattolica, intervengono l’11 novembre 2024 le dimissioni di Justin Welby, arcivescovo di Canterbury, dopo la pubblicazione di un rapporto su di una indagine riguardante un uomo impegnato in attività di volontariato in alcuni campi estivi affiliati alla Chiesa d’Inghilterra. Secondo il documento, Welby avrebbe “insabbiato” il caso, non avendo denunciato l’uomo alle autorità pur essendo stato informato degli abusi nel 2013. Altri scandali di abusi sessuali hanno riguardato l’arcivescovo di York, incaricato di guidare la Chiesa dopo le dimissioni di Welby, come altre figure di spicco della confessione, tanto da dare vigore “to those calling for the church to give up some of its influence in the worldwide Anglican Communion and for its bishops to no longer hold seats in the House of Lords as the so-called Lords Spiritual”²⁸.

Si è di fronte a quella che è stata definita come la più grande crisi della Chiesa d’Inghilterra dei tempi moderni, di carattere addirittura “esistenziale”²⁹.

In Canada, diverse indagini e condanne hanno riguardato membri del clero, ma a finire sotto accusa sono stati soprattutto molti religiosi incaricati della gestione di scuole e istituti di formazione (tragico, e non se ne accenna neppure in questa sede, è il capitolo delle così dette “scuole

²⁶ England and Wales High Court (King’s Bench Division), 15 dicembre 2023, cit., par. 195.

²⁷ England and Wales High Court (King’s Bench Division), 15 dicembre 2023, cit., parr. 196-200.

²⁸ C. PEPINSTER, *The Church of England’s Christmas Looks Anything But Peaceful*, in *The Roys Report* (26 dicembre 2024).

²⁹ H. SHERWOOD, *John Smyth abuse report triggers ‘existential crisis’ in Church of England*, in *The Guardian* (16 novembre 2024)



residenziali”, riservate ai bambini aborigeni, separati dalle famiglie e costretti a subire, anche con violenze fisiche e sessuali, un processo di assimilazione culturale forzata).

Ancora a dicembre 2024, una sentenza della Corte Suprema di Terranova e Labrador³⁰ ha accolto decine di ricorsi presentati da vittime di abusi sessuali nell’ambito della tristemente nota vicenda riguardante l’orfanotrofio Mount Cashel di St. John’s - gestito, negli anni ‘40, ‘50 e ‘60 dello scorso secolo, da membri della congregazione laicale dei Fratelli cristiani irlandesi - ribadendo così la sussistenza di una responsabilità diretta e indiretta della Corporazione episcopale cattolica romana di St. John’s, ossia dell’ente patrimoniale dell’omonima arcidiocesi cattolica.

Si tratta di posizioni di danneggiati che non avevano trovato ristoro nel corso della procedura fallimentare conseguita alle prime condanne al risarcimento, o perché le vittime avevano sottoscritto accordi che esoneravano i gestori da ulteriori responsabilità, o perché avevano subito abusi mentre frequentavano scuole cattoliche nella Columbia britannica dove erano stati trasferiti alcuni degli autori degli illeciti perpetrati presso l’orfanotrofio, o perché non era stata in un primo tempo accolta la qualificazione di condotta sessuale scorretta attribuita agli autori dei reati.

La pronuncia fondamentale sulla vicenda risale al 2020, quando la Corte d’appello, ribaltando le conclusioni cui era giunto il giudice di primo grado, una volta escluso che possa ritenersi indispensabile l’esistenza di un rapporto di lavoro perché sussista la responsabilità indiretta³¹, ha ritenuto che tra l’Arcidiocesi e i Fratelli cristiani irlandesi intercorresse una relazione sufficientemente stretta su cui fondare una imputazione di responsabilità indiretta, quest’ultima da ritenere senz’altro comprensiva delle aggressioni sessuali poste in essere dai soggetti incaricati della gestione della struttura, in quanto sufficientemente correlate alla condotta autorizzata dall’Arcidiocesi³².

Sotto il primo profilo, per i giudici d’appello non poteva qualificarsi come di semplice “coinvolgimento” o “supporto” il ruolo svolto dall’arcidiocesi, in quanto essa non solo aveva fondato Mount Cashel, ma aveva anche svolto un ruolo continuativo nell’amministrazione, nel servizio, nella gestione e nel supporto

³⁰ Supreme Court of Newfoundland and Labrador, 18 dicembre 2024, *Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s (Re)*, 2024 NLSC 180.

³¹ Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, *John Doe (G.E.B. #25) v The Roman Catholic Episcopal Corporation of St. John’s*, 2020 NLCA 27, par. 78: «The judge’s description of vicarious liability is concerning. He referred to vicarious liability pertaining “generally” to employment relationships, although he acknowledged it could be imposed in other contexts. However, he emphasized the employment relationship and included the fact that the archdiocese did not employ the Brothers or any orphanage staff in his reasons for dismissing the plaintiffs’ claim. His comments in this regard suggest that he apparently considered an employment relationship to be fundamental to a finding of vicarious liability. An employment relationship is not fundamental to vicarious liability, as *Bromley* and *Bennett* tell us».

³² Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, cit., par. 80.



finanziario³³, tanto da potersi affermare che i soggetti gestori dell'orfanotrofo agivano per promuovere gli obiettivi religiosi e sociali dell'Arcidiocesi³⁴ e in base al mandato sociale e religioso di questa³⁵. Quanto al secondo profilo, i giudici riterranno esistente uno stretto nesso tra l'introduzione e il mantenimento del rischio di danno da parte dell'arcidiocesi e la sua concreta manifestazione, nonostante la condotta illecita fosse chiaramente del tutto estranea agli obiettivi dell'arcidiocesi di fornire assistenza e educazione ai ragazzi cattolici poveri e orfani³⁶.

Il 14 gennaio 2021, la Corte Suprema del Canada ha respinto la richiesta di autorizzazione al ricorso presentata dall'ente patrimoniale dell'arcidiocesi, confermando così in via definitiva la responsabilità indiretta di questo nei confronti dei ricorrenti.

3 - (segue): b) il permanere della preferenza per l'imputazione della responsabilità come conseguenza di una condotta negligente nel prevalente orientamento delle corti statunitensi

Passando agli Stati Uniti d'America, nessuna novità degna di rilievo sembra emergere dai più significativi interventi degli ultimi anni delle corti, almeno per quanto riguarda i profili di diritto sostanziale.

Bisogna, anzitutto, prendere atto che le azioni di risarcimento continuano a gravare pesantemente sui conti delle diocesi.

Si è appreso nello scorso mese di novembre che l'arcidiocesi di New York procederà con tagli al personale dopo avere recentemente venduto la sua sede storica per trasferire gli uffici in una struttura più piccola, ricavando così fondi da destinare ai risarcimenti³⁷. La diocesi di Rockville Centre di Long Island, New York, ha concluso il 4 dicembre scorso un accordo, approvato dal giudice fallimentare, che la impegna a pagare 323 milioni di dollari (di cui solo 85 coperti dalle assicurazioni) a quasi 600 vittime di abusi sessuali su minori, ponendo così fine a una battaglia legale durata anni³⁸. Si tratta di uno degli accordi più onerosi stipulati negli Stati Uniti da diocesi cattoliche in bancarotta a causa dello scandalo degli abusi sessuali del clero³⁹. Non poche diocesi si trovano peraltro in una situazione analoga: alla fine del 2024, se ne contavano una

³³ Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, cit., par. 86.

³⁴ Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, cit., par. 88.

³⁵ Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, cit., par. 201.

³⁶ Court of Appeal of Newfoundland and Labrador, 28 luglio 2020, cit., parr. 200 e 190.

³⁷ **G. CHRISTIAN**, *New York Archdiocese announces staff cuts, ministry restructuring due to abuse payouts in The Pilot - Archdiocese of Boston* (25 novembre 2024).

³⁸ **J. WILKINSON**, *Long Island Catholic diocese finalizes \$323M settlement for child sex abuse victims*, in *New York Daily News* (4 dicembre 2024); **G. CHRISTIAN**, *Judge approves New York diocese's \$323 million bankruptcy settlement*, in *OSV News, Catholic Review - Arcidiocesi di Baltimora* (5 dicembre 2024).

³⁹ **B. JONES**, *Diocese of Rockville Centre clergy sex abuse bankruptcy settlement officially approved by judge*, in *Newsday* (4 dicembre 2024).



ventina aventi in corso una procedura fallimentare avviata negli ultimi cinque anni⁴⁰. Nel mese di ottobre del 2024, l'esposizione debitoria per il risarcimento delle vittime degli abusi della sola arcidiocesi di Los Angeles ha raggiunto la cifra record totale di oltre 1,5 miliardi di dollari, a seguito della sottoscrizione di un accordo provvisorio che da solo prevede impegni per un ammontare di 880 milioni di dollari⁴¹. È stato pure calcolato che, negli ultimi due decenni (dal 2003 al 2024), il totale dei risarcimenti posti a carico delle diocesi cattoliche statunitensi ammonterebbe a una cifra compresa tra 5,5 e 6 miliardi di dollari⁴².

Basta il quadro appena delineato a suggerire che, oltreoceano, le azioni civili di risarcimento intentate nei confronti dei preti autori di abusi su minori hanno spesso successo. Gli stessi accordi transattivi che vengono stipulati al fine di evitare il processo testimoniano indirettamente che la Chiesa americana ritiene a volte più prudente non affrontare lunghe battaglie giudiziarie ben consapevole dei probabili esiti di questo tipo di giudizi.

Se tutto ciò è vero, tuttavia, nella generalità dei casi, continuano a non essere i principi della responsabilità vicaria o del *respondeat superior* a decretare il successo delle azioni civili di risarcimento. Invero, le corti americane tendono sempre a escludere ogni responsabilità indiretta qualora l'atto illecito consista in una condotta sessuale abusiva posta in essere da un soggetto impiegato alle dipendenze di un altro, ma sono riluttanti ancora di più ad ammettere forme di estensione a terzi della responsabilità nei casi di abusi sessuali posti in essere dal clero⁴³.

Anche se non mancano casi in cui la responsabilità indiretta è stata esclusa non essendosi ravvisata la ricorrenza di un *vero e proprio rapporto di lavoro dipendente* tra il sacerdote e la diocesi (sulla base di argomentazioni analoghe a quelle che abbiamo visto trovarsi alla base della recentissima pronunzia dell'Alta Corte australiana), la limitazione più importante della regola della responsabilità vicaria basata sulla dottrina del *respondeat superior* dipende dal non risultare soddisfatto il requisito in base al quale si richiede che colui che ha prodotto il danno abbia agito nell'ambito dello scopo del suo impiego ("*scope of*

⁴⁰ Si tratta delle diocesi di Santa Rosa, Oakland, San Francisco, Sacramento e San Diego in California; delle diocesi di Rochester, Buffalo, Syracuse, Albany, Ogdensburg nello Stato di New York; della diocesi di St. Cloud (Minnesota), dell'arcidiocesi di Agana (Guam), della diocesi di Harrisburg (Pennsylvania); della diocesi di Camden (New Jersey); dell'arcidiocesi di New Orleans (Louisiana); della diocesi di Norwich (Connecticut); dell'arcidiocesi di Baltimore (Maryland); della diocesi di Burlington (Vermont). Un quadro dettagliato sullo stato di avanzamento di tali procedure è offerto da R. LOVE, *Long Island Diocese Bankruptcy Exit Is Rare Success Amid Delays*, in *Bloomberg Law* (26 dicembre 2024).

⁴¹ M. FAGGIOLI, 2024, *a year in the global history of the abuse crisis*, in *La Croix International* (21 novembre 2024).

⁴² G. CHRISTIAN, *20 years of abuse settlements for US Catholic dioceses exceeds \$5 billion total*, in *Our Sunday Visitor* (9 novembre 2024).

⁴³ P. HORNBECK, *Respondeat Superior Vicarious Liability for Clergy Sexual Abuse: Four Approaches*, in *Buffalo Law Review*, 2020, p. 994.



employment” test)⁴⁴. In termini ancora più specifici, nel contesto dell’applicazione di tale tipo di verifica, il principale ostacolo sta nel fatto che i responsabili degli abusi non agiscono certo “a vantaggio degli interessi della Chiesa” (*in furtherance of the church’s business*) - dalla quale invece essi, ponendo in essere gli abusi a danno dei minori, si sono chiaramente e intenzionalmente allontanati attraverso la deliberata violazione dei suoi precetti - mentre, perché un datore di lavoro possa rispondere degli illeciti commessi dai propri dipendenti ai sensi della suddetta dottrina, questi ultimi devono aver agito “a sostegno dell’attività del datore di lavoro” (*in furtherance of the employer’s business*), ossia per promuoverne gli affari e gli interessi⁴⁵.

Si deve aggiungere che, anche se minoritarie nel panorama complessivo delle decisioni delle corti statunitensi⁴⁶, non mancano pronunzie che hanno riconosciuto la responsabilità indiretta in forza della dottrina del *respondeat superior*.

Più precisamente, talvolta si è accertato che l’atto illecito era qualificabile come una sorta di “tentativo maldestro” (*misguided attempt*) di svolgere le proprie responsabilità lavorative. A tale conclusione si è peraltro giunti attraverso un sindacato, svolto dal giudice civile, circa le modalità di esercizio del ministero religioso all’interno di una data tradizione religiosa che presenta seri problemi di costituzionalità in relazione a entrambe le clausole sulla religione della Costituzione degli Stati Uniti d’America (*Free Exercise Clause* e *Establishment Clause*)⁴⁷.

Minoritario è pure l’approccio definito dei “rischi caratteristici” (*“characteristic risks” approach*) o “tipici” di determinate attività, che implica una valutazione volta ad accertare se il verificarsi di un determinato atto illecito possa essere ritenuto come una conseguenza non del tutto insolita di quella specifica attività, tanto da potersi ragionevolmente imputare ai costi dell’esercizio dell’impresa⁴⁸. Per le azioni legali così motivate, non manca chi pronostica un maggiore successo in futuro, ritenendo che, nella materia degli abusi sessuali del clero, possano trarsi argomenti circa la ricorrenza del “rischio caratteristico” sia dai documenti interni della Chiesa cattolica, sia dall’atteggiamento tenuto dalle compagnie di assicurazione. Queste non includerebbero più il rischio di danni legati alle condotte sessuali inappropriate del clero nelle polizze generali, ma richiederebbero, invece, la stipula di polizze separate, dimostrando così che quel rischio

⁴⁴ P. HORNBECK, *Respondeat Superior*, cit., pp. 987-988.

⁴⁵ P.P. ESTENSON, *Neutrality In Negligence: The Constitutionality Of Negligent Hiring In Clergy Sexual Abuse Litigation*, in *University of St. Thomas Law Journal: Fides et Iustitia*, 2024, n. 20, p. 530, nt. 24.

⁴⁶ Anche le azioni basate su presunte violazioni di obblighi fiduciari delle organizzazioni religiose risultano piuttosto rare.

⁴⁷ P. HORNBECK, *Respondeat Superior*, cit., p. 1002.

⁴⁸ P. HORNBECK, *Respondeat Superior*, cit., p. 1004, il quale osserva che le applicazioni di questo approccio da parte delle corti americane all’ambito delle relazioni ecclesiastiche rimangono esigue (p. 1007).



viene percepito sempre più dalle medesime compagnie come *caratteristico* degli ambienti ecclesiali⁴⁹.

Infine, tra le diverse giurisdizioni degli Stati Uniti, qualche corte ha sviluppato un approccio particolarmente attento e critico nel trattare i casi qui considerati che viene definito del “nesso causale” (*causal connection approach*) e che è conosciuto anche come test di “stretta connessione” (“*close connection*” test). Esso implica una verifica volta ad accertare se l’abuso posto in essere dal dipendente sia *strettamente correlato* alla condotta autorizzata dal datore di lavoro. Il limite di tale ultima impostazione sta nella vaghezza del criterio utilizzato, non risultando affatto agevole stabilire se tra l’illecito e le competenze esercitate dall’agente intercorra un rapporto di semplice “occasionalità” (che non giustifica l’estensione della responsabilità) o di “connessione necessaria”.

Negli Stati Uniti d’America, pertanto, il contenzioso civile - fuori dai casi limitati in cui, come si è visto, si riconosce una forma di responsabilità vicaria avente natura di responsabilità oggettiva - chiama quasi sempre in causa la condotta negligente dell’autorità ecclesiastica superiore, nelle forme della *negligent hiring*, *negligent retention*⁵⁰ e *negligent supervision*⁵¹, collocandosi così nella ben diversa prospettiva di un accertamento della responsabilità dovuta a colpa, alla stregua dei principi generali riguardanti la commissione degli illeciti. Il frequente successo delle azioni civili, se non riflette una estesa applicazione del *respondeat superior*, dimostra piuttosto come si riesca spesso a superare i problemi di costituzionalità che soprattutto l’azione per *negligent hiring* ha sempre posto davanti ai giudici americani.

Imponendo di compiere una valutazione secondo parametri civilistici riferita alla scelta (di assunzione) del lavoratore (nel nostro ordinamento si evocherebbe il concetto di *culpa in eligendo*)⁵², la responsabilità derivante da *negligent hiring*, anche se ancorata al momento dell’assunzione dell’incarico pastorale, senza interferire sulla (almeno concettualmente distinta) fase dell’ordinazione sacerdotale,

⁴⁹ P. HORNBECK, *Respondeat Superior*, cit., p. 1008, il quale mette opportunamente in guardia sul fatto che “there is a fine line between identifying risks and trafficking in stereotypes” (p. 1009).

⁵⁰ “An employer may be liable for negligent retention when the employer becomes aware or should have become aware of problems with an employee that indicated his unfitness, and the employer fails to take further actions such as investigating, discharge, or reassignment”: Court of Appeals of Minnesota, 25 marzo 2003, *J.M. v. Minn. Dist. Council of the Assemblies of God*, 658 N.W.2d, p. 597.

⁵¹ In dottrina, da ultimo, P.P. ESTENSON, *Neutrality In Negligence*, cit., p. 527 e p. 530.

⁵² Cfr. Supreme Court of Illinois, 23 maggio 2019, *Doe v. Coe*, 2019 IL 123521, punto 41: “In a negligent hiring action, a plaintiff must plead and prove (1) that the employer knew or should have known that the employee had a particular unfitness for the position so as to create a danger of harm to third persons; (2) that this particular unfitness was known or should have been known at the time of the employee’s hiring or retention; and (3) that such particular unfitness proximately caused the plaintiff’s injury”.



comporta il rischio di un potenziale impatto sia con la clausola costituzionale di libero esercizio della religione (*Free Exercise Clause*) - a causa del dubbio di violazione della libertà di un'organizzazione religiosa di selezionare il clero sulla base delle proprie preferenze - sia con il divieto costituzionale di stabilimento di una religione (*Establishment Clause*), a causa del dubbio di un eccessivo coinvolgimento (*Excessive Entanglement*) dello Stato nella dottrina della Chiesa e nelle politiche di assunzione della diocesi⁵³.

Il più delle volte, tuttavia, questi problemi sono superati dalle corti, ritenendo di potere gestire tale tipo di azioni attraverso il ricorso a "principi neutrali di legge" (*neutral principles of law*).

4 - (segue): c) la ribadita improponibilità da parte della giurisprudenza statunitense di azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede

Nuovi interventi della giurisprudenza statunitense si registrano per quanto riguarda la questione della proponibilità di azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede, la quale è strettamente connessa con quella dell'applicabilità dell'immunità prevista dal *Foreign Sovereign Immunities Act* (FSIA) del 1976.

Ai due casi pilota risalenti al 2005 e 2006, concernenti processi svoltisi in Oregon e nel Kentucky (*O'Bryan* e *John V. Doe*)⁵⁴, si sono negli ultimi tempi aggiunti *Robles*, davanti al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York⁵⁵, *Blecher* ancora davanti al medesimo Tribunale⁵⁶ e *Keenan*, davanti al Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto del Minnesota⁵⁷.

Ai sensi del *Foreign Sovereign Immunities Act*, uno Stato straniero (rispetto agli Stati Uniti) è soggetto alla giurisdizione delle corti americane solo in presenza di una delle eccezioni all'immunità previste nel citato provvedimento legislativo.

A differenza di quanto era accaduto in *O'Bryan*, in cui si era tentato di operare una scissione tra la Santa Sede riconosciuta come "Stato straniero" dal governo degli Stati Uniti (cui si applicherebbe l'immunità dalla giurisdizione) e l'entità parallela priva di sovranità

⁵³ P.P. ESTENSON, *Neutrality In Negligence*, cit., p. 528.

⁵⁴ Si possono vedere richiamati in A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede*, cit., p. 49, nt. 4.

⁵⁵ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, 2021 WL 5999337; Id. 28 gennaio 2022, *Robles v. Holy See Vatican City*, 2022 WL 263572.

⁵⁶ United States District Court for the Southern District of New York, 28 settembre 2022, *Blecher v. Holy See*, 631 F. Supp. 3d, p. 163 ss.

⁵⁷ United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, 686 F. Supp. 3d, p. 810 ss.



convenuta in giudizio⁵⁸, ora le parti non propongono più questo tipo di contestazione, dando praticamente per scontato che la Santa Sede sia, almeno agli effetti del FSIA, uno “Stato straniero”, rispetto al quale, pertanto, si applica la presunzione di immunità ivi prevista. La pretesa sottrazione della stessa dalla giurisdizione delle corti americane è fatta unicamente dipendere, nelle allegazioni degli attori, dalla asserita ricorrenza di una delle eccezioni all’immunità previste dal FSIA.

A essere invocata dai ricorrenti (in *Robles* e in *Keenan*) è sia l’eccezione dell’attività commerciale (*Commercial Activity Exception*)⁵⁹ sia quella legata al compimento di attività illecita (*Tortious Act Exception*)⁶⁰ (soltanto quest’ultima è invocata in *Blecher*), ma i giudici, per un verso, negano che ricorrano i presupposti per l’applicazione della prima eccezione e, per altro verso, pur ritenendo applicabile la seconda eccezione, escludono che sussista la giurisdizione delle corti americane sulla Santa Sede a causa della ricorrenza della “eccezione all’eccezione” dell’esercizio di una funzione discrezionale (*Discretionary Function Exclusion from the Exception*) (in *Keenan* anche a causa della ricorrenza di una “falsa rappresentazione” dell’eccezione di illecito civile)⁶¹. Come già accennato, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di una di queste “eccezioni all’eccezione” fa rivivere la regola generale della presunzione dell’esistenza dell’immunità.

L’eccezione dell’attività commerciale, per come disciplinata dal FSIA, altro non è che una variante della regola internazionalistica che sottrae alla immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri gli atti così detti *iure gestionis*, alla quale regola è sostanzialmente equivalente. Senza entrare nel merito della distinzione di tale genere di atti rispetto agli atti così detti *iure imperii*, sin dal primo precedente di *Doe* non poteva non risultare evidente che l’argomento principale per escludere l’applicabilità dell’eccezione dell’attività commerciale agli abusi posti in essere dai preti pedofili è proprio la specifica tipizzazione di questi ultimi

⁵⁸ United States Court of Appeals for the Sixth Circuit, 18 marzo 2008, *O’Bryan v. Holy See*, 556 F.3d, pp. 372-375.

⁵⁹ § 1605 (a) (2): “A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case [...] (2) in which the action is based upon a commercial activity carried on in the United States by the foreign state; or upon an act performed in the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere; or upon an act outside the territory of the United States in connection with a commercial activity of the foreign state elsewhere and that act causes a direct effect in the United States;”.

⁶⁰ § 1605 (a) (5): “A foreign state shall not be immune from the jurisdiction of courts of the United States or of the States in any case [...] not otherwise encompassed in paragraph (2) above, in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States and caused by the tortious act or omission of that foreign state or of any official or employee of that foreign state while acting within the scope of his office or employment;”.

⁶¹ Ai sensi del § 1605 (a) (5) (B), l’eccezione da atto illecito non si applica a “any claim arising out of malicious prosecution, abuse of process, libel, slander, misrepresentation, deceit, or interference with contract rights;”.



in termini di illecito civile, come tali immediatamente riconducibili alla diversa eccezione della *tortious act or omission*. In altri termini, poiché una rivendicazione basata su di un abuso sessuale si riferisce a qualcosa di intrinsecamente illecito, non commerciale, non può chiamare in causa l'eccezione di attività commerciale del FSIA all'immunità sovrana degli Stati⁶².

Tuttavia, qualche corte ha in passato ritenuto che le richieste di risarcimento dipendenti dal compimento di molestie sessuali sul luogo di lavoro possano essere ricondotte all'eccezione dell'attività commerciale quando risultano interconnesse con il rapporto di lavoro del dipendente di uno Stato estero, rapporto senz'altro riconducibile a una attività di tipo commerciale⁶³. Analogamente, escluso, nei casi in esame, che l'abuso sessuale potesse considerarsi in sé e per sé come una attività commerciale, si è provato a sostenere che esso si basasse, almeno in parte, su (quelli che vengono ricostruiti come) rapporti di lavoro tra la Santa Sede e gli autori dell'illecito, rapporti di lavoro costituenti, secondo le allegazioni dei ricorrenti, un'attività commerciale. Ma sarà la mancata dimostrazione dell'esistenza di una connessione tra l'abuso e le attività asseritamente commerciali della Santa Sede a indurre la Corte a negare l'applicabilità della eccezione dipendente da attività commerciale all'immunità degli Stati sovrani⁶⁴.

In *Robles*, si era pure tentato, ma ancora senza successo, di fare breccia sull'orientamento consolidato delle corti statunitensi sostenendo che l'eccezione all'immunità dell'attività commerciale dovesse ritenersi applicabile alla luce del "contratto implicito" (secondo le nostre categorie giuridiche, si direbbe "per fatti concludenti") stipulato con la Santa Sede e che avrebbe impegnato quest'ultima a proteggere il ricorrente dagli abusi in cambio dei contributi in denaro elargiti dai genitori del minore e del suo lavoro come chierichetto⁶⁵.

Se le rivendicazioni basate sulla eccezione dell'attività commerciale hanno sempre avuto poche possibilità di successo, maggiormente fondata è stata sempre considerata dalle corti americane l'ipotesi di una esclusione dalla regola dell'immunità giurisdizionale della Santa Sede determinata dall'eccezione di attività illecita. Anche in questo caso, però, non mancano ostacoli e problemi.

Il primo ostacolo da superare appare insito nell'idea stessa di fare transitare da una entità dotata di distinta soggettività giuridica a un'altra entità, allo stesso modo separata dalla prima, le conseguenze della condotta illecita. Per superare la presunzione secondo cui gli enti di uno Stato straniero hanno una propria soggettività giuridica bisognerebbe

⁶² United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 827.

⁶³ United States District Court for the Southern District of New York, 6 ottobre 1993, *Zveiter v. Brazilian Nat'l Superintendency of Merchant Marine*, 833 F. Supp., p. 1093.

⁶⁴ United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 829.

⁶⁵ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 8.



dimostrare o che “un’entità aziendale è così ampiamente controllata dal suo proprietario che si crea una relazione di mandante e agente”, o che riconoscere l’entità soggettiva come separata “comporterebbe frode o ingiustizia”⁶⁶.

A integrare la prima alternativa, tuttavia, si richiedono forme di controllo di livello elevato e con caratteristiche specifiche (da realizzarsi addirittura attraverso interventi di carattere quotidiano), cui la Corte non ritiene di potere assimilare il controllo esercitato dalla Santa Sede sulle entità da essa dipendenti, concretizzandosi esso nella richiesta di relazioni periodiche, nel potere di rimuovere i titolari dagli uffici ecclesiastici e di promulgare regolamenti e procedure applicabili a tutto il clero⁶⁷. Né è fondatamente ipotizzabile che la separazione delle entità dipendenti dalla Santa Sede sia realizzata proprio con lo scopo di eludere la responsabilità per i propri illeciti o per ricavarne un vantaggio, secondo quelli che sono gli standard atti a integrare la seconda alternativa⁶⁸.

Escluso, pertanto, che tra la Santa Sede e le entità da essa dipendenti (ad esempio, la diocesi) si possa superare, attraverso una delle due vie indicate, la barriera della distinta soggettività giuridica, potrebbe essere invece determinante in tal senso il ruolo di “agente” (rappresentante) della Santa Sede da riconoscere all’autore dell’illecito. Un preciso dato normativo impedisce però un esito del genere, dal momento che l’eccezione del *Tortious Act* si estende, sulla base di quanto previsto dal *FSIA*, alla condotta illecita posta in essere dallo “Stato straniero” o dal suo “funzionario o dipendente” (con esclusione quindi dell’„agente”).

Ma è sempre su questa parte della disposizione che potrebbe trovare fondamento l’eccezione all’immunità, poiché, nonostante la distinta soggettività giuridica della Santa Sede rispetto alle entità dipendenti, secondo le corti, non sussisterebbero ragioni insuperabili per escludere che gli autori diretti dell’illecito possano essere considerati proprio come “dipendenti” della Santa Sede⁶⁹. Agli effetti da ultimo richiamati, in *Robles* vengono ritenuti dai giudici sufficienti, sia ove ci si ponga dal punto di vista del diritto federale sia ove ci si ponga dal punto di vista del diritto dello Stato di New York, i controlli e le direttive cui, in base al diritto canonico, è sottoposto il clero americano nei confronti della Santa Sede. Negli altri due casi si è giunti ad analoghe conclusioni

⁶⁶ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 11.

⁶⁷ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 13. Analogamente, Id., 28 settembre 2022, *Blecher v. Holy See*, cit., p. 169-170; United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 835.

⁶⁸ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 15.

⁶⁹ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 20; Id., 28 settembre 2022, *Blecher v. Holy See*, cit., pp. 171-172.



applicando soltanto la legge statale⁷⁰.

C'è, tuttavia, un altro profilo molto specifico da considerare, e cioè che requisito imprescindibile per l'operatività dell'eccezione all'immunità è quello secondo cui l'illecito deve essere avvenuto *nel territorio degli Stati Uniti*, secondo una precisazione normativa del FSIA ("in any case [...] in which money damages are sought against a foreign state for personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States": § 1605 (a) (5)) intesa dalla giurisprudenza prevalente in modo molto rigoroso, vale a dire come riferentesi all'intero illecito (comprensivo quindi del danno e della condotta)⁷¹.

Se così è, viene meno la possibilità di far valere qualsiasi azione di danno basata sulla responsabilità *diretta* della Santa Sede (in quanto, ad esempio, la presunta "politica di segretezza" censurata dai ricorrenti ha certamente preso forma attraverso atti posti in essere all'interno dello Stato della Città del Vaticano e non certo nel territorio americano)⁷², mentre, per eventuali azioni di responsabilità *indiretta*, sulla scorta di *O'Bryan*, si può ritenere soddisfatto il requisito, come ribadiscono i giudici in *Robles*, limitatamente a "those portions of claims based on the bishops' local implementation of their employer's policy in supervising abusive priests", secondo un asserto condiviso dai giudici in *Blecher*⁷³. Sempre in ordine al requisito in esame, anche i giudici in *Keenan* sembrano manifestare tale apertura, ancora sulla scia di *O'Bryan* e limitatamente alle rivendicazioni basate sulla dottrina della responsabilità *indiretta* per condotte (di negligente supervisione ecc. ...) attuate negli Stati Uniti dai vescovi considerati come "dipendenti" della Santa Sede⁷⁴.

Secondo l'opinione finora più diffusa, inoltre, sarebbe interesse del ricorrente il quale chiama in causa la Santa Sede sostenere che, nella gestione degli abusi, i "dipendenti" di quella non hanno la titolarità di poteri discrezionali, per non incappare nell'„eccezione all'eccezione" di cui al § 1605 (a) (5) (A) del FSIA, secondo cui l'eccezione da atto illecito non si applica a "any claim based upon the exercise or performance or the failure to exercise or perform a discretionary function regardless of whether the discretion be abused".

Riguardata da questa particolare angolatura, la "politica" adottata

⁷⁰ Per l'applicazione della legge dello Stato del Minnesota al fine di determinare se i chierici negli Stati Uniti siano qualificabili come "dipendenti" della Santa Sede, *United States District Court for the District of Minnesota*, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 836 ss.

⁷¹ "[B]oth the tort and the injury must occur in the United States": *United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit*, 30 dicembre 2014, n. 13-7141, *Jerez v. Republic of Cuba*, 775 F.3d, p. 424.

⁷² *United States District Court for the Southern District of New York*, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 29.

⁷³ *United States District Court for the Southern District of New York*, 28 settembre 2022, *Blecher v. Holy See*, cit., p. 172.

⁷⁴ *United States District Court for the District of Minnesota*, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 833.



dalla Santa Sede nella gestione degli abusi (a essere contestata è la politica adottata in passato, giudicata eccessivamente tollerante e ispirata alla segretezza) non viene dai giudici ritenuta così stringente e totalizzante da non lasciare alcuna discrezionalità residua a livello di chiesa e diocesi, con conseguente operatività della “eccezione all’eccezione” in parola⁷⁵. Inoltre, l’adozione stessa di una “politica”, attraverso l’emanazione di regolamenti rivolti ai subordinati, è chiaramente protetta dall’esclusione dell’esercizio di una attività discrezionale⁷⁶.

Maggiormente articolata e innovativa risulta l’analisi di questo profilo in *Keenan*⁷⁷.

Prendendo posizione su di un punto della questione che aveva ricevuto opposte soluzioni in *Doe* e in *O’ Bryan*, in sostanza la Corte considera l’esercizio della “funzione discrezionale” equivalente a ciò che può essere considerato l’esito di una scelta “influenzata da considerazioni politiche”, rifiutando la contrapposizione seguita da *O’ Bryan*, secondo cui in presenza di un atto discrezionale opera l’immunità, mentre in presenza di un atto vincolato esiste la giurisdizione sullo Stato straniero. Al contrario, viene ora ribadito, anche sulla scorta dei precedenti della Corte Suprema *United States v. Gaubert*⁷⁸ e *Berkovitz v. United States*⁷⁹, per quanto emanate a proposito della legge federale sulle richieste di risarcimento danni⁸⁰, che in presenza di un atto vincolato, purché riconducibile a una decisione politica, lo Stato straniero è protetto dalla giurisdizione americana, perché la condotta particolare che viene osservata dal dipendente, in osservanza di precise direttive vincolanti fissate dallo Stato straniero, esprimerebbe proprio la scelta politica che ha portato alla fissazione di quelle direttive. In altre parole, l’azione del dipendente è vista come un’estensione delle politiche governative che hanno motivato quella regolamentazione. L’impostazione è assai interessante, perché i contenuti dell’eccezione dell’esercizio di una “funzione discrezionale” tendono a molto avvicinarsi ai contenuti di quelli che, nell’ambito della definizione del principio internazionalistico dell’immunità dall’esercizio della giurisdizione sugli Stati stranieri, vengono definiti atti *iure imperii*.

⁷⁵ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., p. 35.

⁷⁶ United States District Court for the Southern District of New York, 28 settembre 2022, *Blecher v. Holy See*, cit., p. 173.

⁷⁷ United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 839 ss.

⁷⁸ U.S. Supreme Court, 26 marzo 1991, 499 U.S., p. 315 ss.

⁷⁹ U.S. Supreme Court 13 giugno 1988, 486 U.S., p. 531 ss. In pratica, secondo la Corte Suprema, se l’atto del funzionario o del dipendente è vincolato è sempre garantito dall’immunità, se invece è frutto di un giudizio o di una scelta, per ritenerlo protetto dall’immunità bisogna verificare se quella scelta è influenzata da considerazioni politiche.

⁸⁰ Federal Tort Claims Act (FTCA) del 1946.



Si prendono così nettamente le distanze da *O'Bryan*⁸¹, che proprio basandosi sul carattere vincolante della presunta "politica di segretezza" adottata dalla Santa Sede, che non avrebbe concesso al dipendente alcun "elemento di giudizio o di scelta", aveva escluso che potesse trovare applicazione l'„eccezione all'eccezione" della funzione discrezionale, ammettendo di conseguenza la proponibilità delle azioni di risarcimento nei confronti della Santa Sede. Al contrario, tutte le rivendicazioni dei ricorrenti basate sul carattere vincolante della presunta politica di segretezza seguita dalla Santa Sede, che avrebbe impedito ai vescovi di denunciare gli abusi ecc., si rivelano essere un *boomerang*: e ciò in quanto sostenere che i "dipendenti" della Santa Sede hanno agito in obbedienza a quella politica (strettamente vincolante) significa proprio ribadire che essi si sono mossi *all'interno di una precisa logica "politica"* (come tale) insindacabile dalle corti americane⁸². Semmai a non giustificare alcuna rivendicazione di immunità da parte della Santa Sede resterebbero solo le condotte attuate dai "dipendenti" in violazione di quelle precise direttive o sulla base di elementi di giudizio o di scelta per niente influenzati da considerazioni di carattere politico.

Inoltre, in presenza di un chiaro collegamento della azione o omissione del dipendente *con la politica* adottata dal governo estero (nel caso di specie, della Santa Sede), non può ritenersi in alcun modo consentito sindacarne la saggezza o ragionevolezza ("wisdom or reasonableness"), essendo, in definitiva, proprio l'operatività di un tale tipo di divieto il senso della immunità dall'esercizio della giurisdizione sancita dal *FSIA*⁸³.

5 - L'„approccio italiano" alla questione dell'immunità nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno: a) i limiti del criterio "logico" di trattazione delle questioni applicato a una fattispecie di agevole soluzione nel merito

Come già accennato, la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno - che si segnala per la motivazione ben strutturata, molto dettagliata e chiara, assai ricca di spunti di riflessione - esclude qualsiasi responsabilità (diretta, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e indiretta, ai sensi dell'art. 2049 c.c.) della Santa Sede (come della diocesi) per insussistenza del fatto illecito produttivo del danno.

⁸¹ United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 843.

⁸² United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 842.

⁸³ United States District Court for the District of Minnesota, 14 agosto 2023, *Keenan v. Holy*, cit., p. 844. Cfr. N. ZAMBRANA-TEVAR, *Reassessing the Immunity and Accountability of the Holy See in Clergy Sex Abuse Litigation*, in *Journal of Church and State*, n. 1, 2020, p. 44: «The underlying rationale is to prevent US courts from "second-guessing" legislative and administrative decisions or judging the legitimacy of foreign states' policies», sulla scorta di X. YANG, *State Immunity in International Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2015, p. 204.



Che di responsabilità diretta possa parlarsi solo in presenza di un fatto illecito integrato in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi appare qualcosa di palmare evidenza che non richiede alcun commento o precisazione.

Qualche notazione può farsi con riguardo alla responsabilità indiretta (per fatto altrui) di cui all'art. 2049 c.c. In relazione a essa, si sostiene pacificamente in dottrina e in giurisprudenza che il fatto illecito del preposto rappresenta uno dei presupposti al cui accertamento è subordinata la responsabilità del preponente: si tratterebbe, tuttavia, in questo caso, come è stato anche di recente ribadito, "di un presupposto oggettivo" che può non comportare una effettiva attribuzione di responsabilità al preposto, qualora quest'ultimo non risulti identificato o sia non imputabile ai sensi dell'art. 2046 c.c.⁸⁴.

Un argomento, questo, addotto in dottrina per ritenere non esatta la qualificazione di "vicaria" normalmente attribuita alla responsabilità che discende dall'applicazione dell'art. 2049 c.c.⁸⁵: tale qualifica evocherebbe, infatti, la "responsabilità" di un soggetto terzo che si sostituisce alla "responsabilità" dell'autore dell'illecito, secondo un esito che, in realtà, non consegue necessariamente al ricorrere dei presupposti necessari (e sufficienti) a fondare una ipotesi di responsabilità indiretta ai sensi della disposizione richiamata.

Ciò premesso in termini generali, non è dubbio che il compimento di atti sessuali tra soggetti adulti e consenzienti (nei termini in cui i fatti sono stati ricostruiti dal giudice) non integra, palesemente, alcuna ipotesi di fatto illecito su cui possa trovare fondamento una qualche attribuzione di responsabilità che dia titolo al risarcimento del danno. Di conseguenza, non dovrebbe neppure porsi un problema di eventuale estensione della responsabilità a un soggetto terzo, mancando il presupposto essenziale dell'esistenza di un fatto illecito. Ineccepibile, quindi, la correttezza, nel merito, della decisione adottata dal tribunale.

Il contenuto della sentenza sollecita, tuttavia, qualche notazione di carattere incidentale e in via del tutto speculativa riguardante i limiti del criterio "logico" di trattazione delle questioni applicato a una fattispecie di agevole soluzione nel merito, come risultava chiaramente essere quella oggetto del giudizio.

La sentenza tratta, innanzitutto, la "questione della giurisdizione", seguita dall'analisi delle (altre) "questioni di rito" e della "questione di merito".

L'esame della prima questione, riguardante "l'accertamento del diritto dell'attore ad agire in giudizio nei confronti della Santa Sede" di

⁸⁴ M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, in *Enc. dir.*, I Tematici VII, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 1164.

⁸⁵ M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1164, secondo cui, stando al concetto di "responsabilità vicaria" a rigore la "responsabilità del preponente [...] potrebbe essere affermata solo qualora il preposto fosse ritenuto a sua volta responsabile per i danni cagionati nell'esercizio delle sue mansioni. A ben vedere, tuttavia, tale aspetto non trova riscontro nel testo e nella funzione della disposizione, oltre a contrastare con la posizione assunta dalla giurisprudenza".



fronte all'invocata immunità, da parte di quest'ultima, dalla giurisdizione civile⁸⁶, è pur sempre inquadrabile nell'ambito dell'esame delle questioni (pregiudiziali) di rito⁸⁷ e occupa la quasi totalità della motivazione della pronuncia: è del resto su tale questione che si concentra la complessità della controversia, avendo richiesto il puntuale sviluppo di diversi percorsi argomentativi, alquanto articolati, di cui si avverte l'opportunità di fornire addirittura un prospetto schematico riassuntivo⁸⁸.

Al contrario, l'analisi della questione di merito è avvenuta praticamente *de plano*, in quanto l'accertamento dell'insussistenza dell'atto illecito non ha richiesto lo svolgimento di alcuna complessa indagine sui fatti allegati dalle parti, tanto che, nel punto della sentenza riguardante la condanna alle spese, si parla di "assenza di attività istruttoria svolta" e di "non complessità dell'accertamento fattuale"⁸⁹.

Nel seguire l'accennato ordine logico di esame delle questioni, il giudice si è allineato all'orientamento più tradizionale e consolidato, dando priorità logica all'esame delle questioni di rito (*in primis* quella riguardante la sussistenza della giurisdizione, sollevata dalla Santa Sede convenuta) rispetto alla soluzione del merito della causa. Possono considerarsi pertanto delle citazioni fornite *ad abundantiam*, a sostegno dell'ordine di decisione adottato, le indicazioni ricavate dal precedente della Corte internazionale di giustizia [si tratta della fondamentale pronuncia del 3 febbraio 2012, *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*]⁹⁰ e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo⁹¹.

Nulla, ancora una volta, può obiettarsi alla scelta del Tribunale, supportata dalla regola fissata dal secondo comma dell'art. 276 c.p.c., secondo cui il giudice "decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa" (mio il corsivo). A parte gli effetti derivanti da tale disposizione normativa, considerazioni logiche di carattere sistematico porterebbero a ritenere che c'è (sempre da rispettare) una priorità tra questioni di rito e questioni di merito, dovendosi dare la precedenza alle prime.

E, tuttavia, la palese sproporzione esistente tra la complessità della questione di giurisdizione affrontata, di fronte alla facile e immediata soluzione della lite derivante dall'evidente insussistenza del fatto illecito, induce a domandarsi se il giudice non avrebbe potuto seguire un diverso ordine nella trattazione dei punti oggetto di contestazione, adottando il

⁸⁶ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto II.

⁸⁷ Sulle ragioni che giustificano l'inquadramento dell'immunità nell'ambito delle questioni di giurisdizione, risultando oggi superata l'impostazione che evocava una situazione di improponibilità assoluta della domanda, cfr. A. ATTERITANO, voce *Stati stranieri (immunità giurisdizionale degli)*, in *Enc. dir.*, Ann. IV, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2011, p. 1145.

⁸⁸ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto III.

⁸⁹ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto XVI.

⁹⁰ *Judgment*, I.C.J. Reports 2012, p. 99 ss.

⁹¹ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto II.2 e II.3.



così detto criterio della “ragione più liquida”. Un criterio che la stessa sentenza applica, solo, tuttavia, per giustificare l’ordine seguito nella trattazione (interna) delle questioni di merito e, dunque, non travalicando la portata che viene usualmente riconosciuta a esso.

In applicazione di quel criterio, infatti, il merito della lite verrà definito “accertando negativamente il fatto illecito”, con conseguente assorbimento di quella (rispetto alla prima, pregiudiziale) che appare essere, in vero, la questione più delicata e controversa di tutta l’intera vicenda sottoposta alla decisione del Tribunale, ossia l’eventuale “configurabilità di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi del [l’art.] 2049 c.c. tra Santa Sede e Vescovo”⁹².

È noto che il criterio della ragione più liquida, non espressamente codificato dal legislatore, autorizza il giudice a modificare, in un determinato processo, l’ordine logico “naturale” e “razionale” di decisione delle questioni, dando la precedenza non a quelle che stanno in posizione di “pregiudizialità” rispetto ad altre, ma a quelle che appaiono “di più facile soluzione”. Si sacrifica la coerenza astratta del percorso logico alle esigenze di economia processuale e speditezza dei giudizi. Inutile, in altri termini, sprecare energie nella soluzione di complesse questioni giuridiche se ci sono elementi “a portata di mano” che consentono una pronta soluzione della lite.

Nessuno dubiterebbe, stando alle regole processuali, che le condizioni di procedibilità di un ricorso hanno carattere preliminare e, tuttavia, la Cassazione ha ribadito che

«il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre»⁹³.

Non si può certamente negare, peraltro, come appaia una tesi piuttosto ardita quella che giungesse a ritenere applicabile il criterio della “ragione più liquida” per dare precedenza alla decisione di merito (si intende, una decisione di merito *di rigetto* della domanda dell’attore, altro discorso dovendosi forse fare per quella che accogliesse la domanda) su quella riguardante la sussistenza stessa della giurisdizione (come avverrebbe nel caso in esame) (ciò indipendentemente dal dato, praticamente pacifico, che “un’eccezione relativa alla giurisdizione richiede necessariamente una valutazione del *petitum* in base alla prospettazione della domanda, come formulata dalle parti”)⁹⁴.

⁹² Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto XII.

⁹³ Cass. civ., sez. I, 16 aprile 2018, n. 9370.

⁹⁴ Corte cost., sent. n. 238 del 2014, punto 2.2. del *Considerato in diritto*.



Il giudice avverte l'esigenza di sottolineare che le norme "sulla giurisdizione" dei tribunali devono essere distinte concettualmente da quelle "sulle immunità dalla giurisdizione", in quanto solo queste ultime "negano il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti"⁹⁵. È noto che, nel rapporto tra le due tipologie di norme, l'ordine logico di trattazione delle questioni dovrebbe dare la precedenza a quelle fondate sulle prime "posto che non avrebbe senso dichiarare l'immunità dello Stato rispetto a una giurisdizione comunque insussistente"⁹⁶.

Certo è che, nella situazione qui presa in esame, non ci si trova di fronte a un giudice totalmente incompetente cui venga richiesto l'accertamento di un diritto. Il giudice, al contrario, sarebbe in astratto competente a pronunciarsi sulla controversia, ma non può farlo solo in relazione a quella particolare fattispecie coperta dall'immunità. Una immunità, per di più, da circoscrivere essenzialmente *ratione materiae*.

Quello che si vuole dire è che l'immunità pone sì, sicuramente, un problema di giurisdizione, ma si tratta di un problema ben diverso da quello che si porrebbe se la domanda fosse proposta dinnanzi a un giudice totalmente incompetente (ad esempio, domanda presentata davanti a un giudice dello Stato, in ordine a una fattispecie con elementi di estraneità, in assenza dei criteri di collegamento per l'esercizio della giurisdizione stabiliti dalla legge n. 218 del 1995, oppure presentata davanti al giudice amministrativo anziché davanti al giudice ordinario o davanti a un giudice ordinario incompetente per materia).

È altrettanto certo che non manca in dottrina chi rifiuta, con argomenti ragionevoli, di ammettere l'esistenza di un ordine immodificabile o di una precisa gerarchia tra le questioni di rito e le questioni di merito, facendo su tutte prevalere, in presenza di determinate condizioni, le esigenze di economia processuale. Si è osservato che

«non vi è nessuna sanzione per il giudice che decida in base "all'evidenza di una soluzione", se non quella del rischio dell'impugnazione e della possibilità che il giudice superiore sollevi d'ufficio determinate questioni di rito». In presenza di

⁹⁵ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto II, 4. La precisazione è operata dal Tribunale rifacendosi a quanto affermato da Cass. civ., sez. un., 10 giugno 2022, n. 18801, secondo cui "le norme sulla giurisdizione dei tribunali nazionali devono essere tenute distinte, dal punto di vista concettuale, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione", con chiaro riferimento ai criteri di giurisdizione del giudice italiano sulle così dette fattispecie con elementi di estraneità.

⁹⁶ A. ATTERITANO, voce *Stati stranieri*, cit., p. 1145, dove si dà altresì conto sia dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui si "considera preliminare la verifica dell'immunità rispetto all'accertamento della competenza giurisdizionale", in considerazione del fatto che "poiché i rapporti immuni sono estranei all'ordinamento italiano - sotto un profilo sia processuale sia sostanziale -, ogni indagine su tali rapporti è preclusa, compresa quella sui criteri di collegamento giurisdizionali", sia quella "secondo cui il giudice verifica l'immunità del convenuto, dopo avere accertato la sussistenza della sua competenza giurisdizionale", salva "la verifica preliminare della questione dell'immunità - alla luce dei principi di economia processuale - ove questa sia di più facile soluzione".



“un’eccezione di rito e di una difesa di merito, entrambe volte ad ottenere il rigetto della domanda”, “[n]on vedo alcuna difficoltà se il giudice respinge la richiesta dell’attore sulla sola base del punto di merito, specie se di più agevole soluzione. Qui l’unica controindicazione è data dalla possibilità che il convenuto appellato sia costretto a sollevare di nuovo la questione di rito, se del caso nelle forme di un appello incidentale condizionato: e francamente, ciò non mi pare grave, anche perché non vi è alcuna certezza che impugnazione vi sia. Per contro, si forma una pronuncia sulla sostanza del problema, che, a mio avviso, può essere di notevole impatto pratico nel disincentivare un’impugnazione. L’analisi costi-benefici è dunque ampiamente a favore dell’autonomia del giudice nella scelta dell’ordine delle questioni”⁹⁷.

Sebbene questo tipo di considerazioni potrebbe fare apparire la sentenza del tribunale eccessivamente sbilanciata sull’esame e la decisione della questione di giurisdizione, soprattutto alla luce dell’essere la decisione conclusiva di un giudizio, di là delle ricostruzioni teorico-concettuali, uno strumento pratico che deve servire a fornire una risposta il più possibile immediata a una domanda di giustizia, si deve prendere atto che l’ordine logico-sistematico seguito dal giudice ha consentito una prima chiara presa di posizione della giurisprudenza su profili che finora erano stati da noi oggetto esclusivamente di riflessioni dottrinali.

Da qui l’interesse per la pronuncia e soprattutto per l’esame della questione di giurisdizione in essa contenuto.

⁹⁷ P. BIAVATI, *Appunti sulla struttura della decisione e l’ordine delle questioni*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2009, n. 4, p. 1314. Cfr. Cass. civ., sez. VI, 26 novembre 2019, n. 30745: «l’ordine di trattazione delle questioni, imposto dall’art. 276, comma secondo, c.p.c., mentre lascia libero il giudice di trascogliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli impone per contro di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito. La violazione di tale regola costituisce una causa di nullità del procedimento, che resta tuttavia sanata se non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con l’appello incidentale». Per ulteriori riferimenti circa le contrapposte tesi riguardanti l’esistenza di una gerarchia tra esame delle questioni di rito e di merito, rinvio a P.C. RUGGIERI, *Pronuncia oggettivamente complessa e onere di impugnazione*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2020, in specie p. 72, in nota (dove l’Autrice ribadisce che “la decisione di merito presuppone l’esistenza di un valido processo e, quindi, l’inesistenza di questioni di rito c.d. impedienti, ossia tali da impedire la trattazione e la decisione nel merito; se sussiste un vizio insanabile o non sanato che mina la validità dell’intero procedimento, la causa non può essere risolta nel merito, perché un processo del tutto invalido non può originare una valida e giusta sentenza di merito») (corsivo dell’Autrice), e p. 92, in nota; nonché EAD., *Absolutio ab instantia e contestuale pronuncia di merito: note sul regime della sentenza*, in *Scritti in onore di Modestino Acone*, Jovene, Napoli, 2010, vol. II, p. 1702, in nota. Cfr. altresì M. FORNACIARI, *Presupposti processuali e giudizio di merito. L’ordine di esame delle questioni nel processo*, Giappichelli, Torino, 1996; D. TURRONI, *La sentenza civile sul processo. Profili sistematici*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 111 ss.



6 - (segue): le questioni di rito concernenti l'identificazione del soggetto convenuto in giudizio

Rispetto alla questione di giurisdizione, certamente meno impegnative si sono rivelate le due ulteriori questioni di rito decise dal giudice.

La prima ha riguardato un asserito vizio di non regolare citazione della Santa Sede. È opportuno avvertire che, di là dell'aspetto strettamente processuale, si cela qui un problema di ben maggiore spessore, dalle implicazioni non tutte prevedibili.

Il ricorrente ha convenuto in giudizio la Santa Sede "in persona del suo legale rappresentante, il Papa pro-tempore", in palese violazione della disposizione dell'art. 4, primo comma, della legge 13 aprile 1933, n. 379⁹⁸, secondo cui nei "casi in cui possa essere convenuta in giudizio la Santa Sede [...], la citazione deve essere fatta [...] nella persona del Cardinale Segretario di Stato [...]". Essendo, peraltro, intervenuta la regolare costituzione in giudizio della Santa Sede, il giudice ha correttamente ritenuto sanato il vizio, dichiarando ammissibile l'atto di citazione⁹⁹.

C'è, tuttavia, da chiedersi quale sia il soggetto individuato dal ricorrente quale responsabile (in via diretta e indiretta) del presunto fatto illecito addebitato al vescovo. Stando alle formalità concernenti la costituzione in giudizio, sembrerebbe che non sia stato in alcun modo chiamato in causa lo Stato della Città del Vaticano, perché, altrimenti, la citazione avrebbe dovuto essere fatta, sempre ai sensi di quanto previsto dal già richiamato art. 4 della legge n. 379, nella persona del "Governatore dello Stato della Città del Vaticano" e non del Cardinale Segretario di Stato.

Deve, peraltro, osservarsi che, nel caso delle corti americane, le cui decisioni sono state sopra esaminate, risulta evidente che i ricorrenti, convenendo in giudizio la Santa Sede, intendono chiamare in causa il Vaticano. Ad esempio, in *Robles* si afferma che Mr. Robles

"has brought this suit against several defendants, including various non-profit ecclesiastical organizations in New York [...], the Archbishop of New York, and the Holy See, otherwise known as the Vatican", precisando, inoltre, che "[t]he Holy See is a foreign state, and it is the ecclesiastical, governmental, and administrative capital of the Roman Catholic Church, located in the Vatican City State, Italy"¹⁰⁰.

⁹⁸ Esecutorietà della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.

⁹⁹ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto X.

¹⁰⁰ United States District Court for the Southern District of New York, 20 dicembre 2021, *Robles v. Holy See*, cit., pp. 1-2 (miei i corsivi). In *Blecher* la parte convenuta è indicata come "The Holy See, also known as The Apostolic See". In *Keenan* si afferma che "The four Plaintiffs [...] seek to recover damages from the Holy See, a sovereign nation located in the Vatican City State, Italy, and the supreme body of government of the Roman Catholic Church".



Un articolo scientifico sul tema esordisce affermando che

“The Holy See is the [world’s] smallest nation-state, inhabited by a little over eight hundred people, and landlocked in the center of Rome, Italy. This urban nation-state is also the headquarters of the Roman Catholic Church, the faith of over one billion people worldwide”¹⁰¹.

In realtà, convenire in giudizio la Santa Sede nella persona del Cardinale Segretario di Stato significa convenire in giudizio la Santa Sede intesa in senso stretto (ossia l’ufficio del Romano Pontefice) ovvero intesa (in senso lato) secondo la nozione di cui al can. 361 c.i.c., che comprende non solo l’ufficio del Romano Pontefice, ma anche la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri Organismi della Curia Romana. In una parola, la struttura centrale di governo della Chiesa universale. Chiamare in causa lo Stato della Città del Vaticano nella persona del Governatore dovrebbe, invece, significare promuovere un’azione legale nei confronti del Vaticano in materie estranee al governo della Chiesa universale e riconducibili agli interessi legati esclusivamente alla cura del piccolo Stato.

In altri termini, nel caso in esame, è nei confronti dell’organizzazione centrale della Chiesa universale che è rivolta l’azione fatta valere in giudizio. E il coinvolgimento del Vaticano deriva o dalle tesi che negano una distinta soggettività tra esso e la Santa Sede o da quelle che ribadiscono l’esistenza di una stretta e inscindibile compenetrazione organica tra le due (pur distinte) entità¹⁰².

Se si vuole, si è di fronte a uno dei due “volti” in cui tipicamente si manifesta la compenetrazione organica tra Suprema autorità confessionale e entità statale: da un lato, da essa scaturisce il riconoscimento alla Santa Sede dell’immunità dall’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati, data l’intrinseca caratterizzazione “statale” dell’assetto organizzativo centrale della Chiesa cattolica; dall’altro, ne deriva il possibile coinvolgimento dello Stato della Città del Vaticano nelle controversie intentate nei confronti della Suprema autorità della Chiesa universale (in materie concernenti il governo della confessione e, dunque, riconducibili all’ordinamento canonico).

Ancora più semplice appare la soluzione dell’altra questione di rito sollevata davanti al giudice, concernente stavolta l’irregolare citazione della diocesi.

Capita, talvolta, che negli atti giudiziari la diocesi (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e rappresentato dal vescovo) venga in maniera impropria definita con il termine “curia”, o “curia vescovile”

¹⁰¹ **M. BLACK**, *The Unusual Sovereign State: the Foreign Sovereign Immunities Act and Litigation against the Holy See for its Role In The Global Priest Sexual Abuse Scandal*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2009, p. 299.

¹⁰² Su tale compenetrazione organica può vedersi **A. LICASTRO**, *L’immunità della Santa Sede*, cit., p. 68 ss., dove parlo di «attributo della “statualità” [...] intrinseco all’assetto organizzativo della struttura centrale di governo della Chiesa cattolica» (p. 70).



o “curia diocesana”. Il problema di carattere giuridico deriva dal fatto che, stando alle norme del diritto canonico, la “curia”, a rigore, è termine che si riferisce a qualcosa di preciso, non coincidente, però, con l’ente diocesi, designando, piuttosto, il complesso degli “organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l’attività pastorale, nel curare l’amministrazione della diocesi come pure nell’esercitare la potestà giudiziaria” (can. 469 c.i.c.)¹⁰³. Si tratta, dunque, con ogni evidenza, di concetti ben differenti, essendo la “curia” l’articolazione organizzativa interna all’ente diocesi. È nel linguaggio comune che si opera spesso la suddetta traslazione di significato.

Anche stavolta il giudice ritiene che il vizio della citazione possa essere sanato, qualificando l’inesatta denominazione attribuita all’ente convenuto come frutto di un semplice errore materiale che non ha comportato alcuna irregolare costituzione del contraddittorio o incertezza circa il soggetto effettivamente chiamato in giudizio¹⁰⁴.

Si può solo aggiungere che tale tipo di soluzione appare molto più convincente di quella adottata dal Tribunale di Lecce nel 2012¹⁰⁵, che, in un caso di analoga errata indicazione del nome della parte convenuta, di fronte alla deduzione del difetto di legittimazione passiva, aveva, invece, ritenuto la curia in quanto tale regolarmente citata e legittimata a stare in giudizio. All’obiezione fondata sull’assenza di personalità giuridica, in quanto struttura interna alla diocesi, il giudice replicò osservando che la personalità giuridica non coincide con la soggettività giuridica, la quale spetta “anche agli enti di fatto, alle associazioni private ed ai comitati”¹⁰⁶. Veniva in tal modo respinta l’eccezione, ipotizzandosi l’esistenza di una distinta soggettività giuridica tra “curia” e “diocesi”.

Ma l’asserzione del giudice pugliese appare difficilmente sostenibile, in assenza di elementi organizzativi, strutturali e finalistici che possano fare pensare alla curia come a un corpo effettivamente separato e autonomo dalla diocesi, cui la prima al contrario strettamente inerisce quale articolazione organizzativa interna di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto¹⁰⁷.

7 - (segue): c) gli snodi dell’iter argomentativo del giudice circa la questione della sussistenza della giurisdizione

Nell’ordinamento italiano, a differenza di quello statunitense, manca una normativa interna che disciplini la materia della giurisdizione dello Stato

¹⁰³ Alla disciplina della curia diocesana sono dedicati i cann. 469-474 c.i.c.

¹⁰⁴ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto XI.

¹⁰⁵ Trib. ord. Lecce, sez. I pen., 8 ottobre 2012, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2013, p. 19 ss., con commento di A. LICASTRO, *Riappare un “déjà vu”*, cit. Analoga questione sembrerebbe essersi posta davanti a Trib. Enna, 5 marzo 2024, cit.

¹⁰⁶ Trib. ord. Lecce, sez. I pen., 8 ottobre 2012, cit., p. 21.

¹⁰⁷ A. LICASTRO, *Riappare un “déjà vu”*, cit., p. 11.



sugli altri Stati¹⁰⁸. Non ha valore vincolante (se non nei limiti della corrispondenza a norme consuetudinarie cogenti) neppure il recepimento della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni adottata a New York il 2 dicembre 2004¹⁰⁹, che, nell'intenzione dei proponenti, doveva dare un contributo assai rilevante in termini di certezza nella regolamentazione della materia, ma che non è mai entrata in vigore sul piano internazionale. Si tratterebbe peraltro di convenzione in ogni caso non applicabile alla vicenda in esame, in quanto, sebbene l'Italia vi abbia prestato adesione e l'abbia ratificata, a essa non ha mai aderito la Santa Sede.

In mancanza di una normativa vigente di provenienza interna, sarebbe stato logico attendersi che il giudice avesse preso in considerazione, quale fonte di disciplina della fattispecie sottoposta al suo esame, la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, recepita nel nostro ordinamento mediante il meccanismo di adattamento automatico di cui all'art. 10, primo comma, Cost. Una norma tradizionalmente riassunta nel noto brocardo latino *par in parem non habet iurisdictionem* (o *par in parem non habet iudicium* o *par in parem non habet imperium*), un tempo esprimente una regola di difetto assoluto di giurisdizione, poi consolidatasi in una versione temperata, che comporta solo un difetto relativo, limitato cioè agli atti così detti *iure imperii* dello Stato straniero, con esclusione di quelli definiti *iure gestionis*.

Il Tribunale ha invece individuato nell'art. 11 del Trattato lateranense - secondo cui

“Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili” - la “norma che prevede l'immunità dalla giurisdizione civile in favore della Santa Sede”,

ritenendo di potere inquadrare la Santa Sede stessa (intesa, sembrerebbe, nel suo complesso) tra gli “enti centrali della Chiesa” contemplati dalla predetta disposizione pattizia.

Si tratta di soluzione interpretativa abbastanza inconsueta, nonostante a essa abbia dato supporto la stessa Suprema Corte¹¹⁰,

¹⁰⁸ Sono, comunque sia, poco numerosi i Paesi che si sono dotati di una disciplina apposita, adottando in genere il così detto modello della “lista”: possono vedersi richiamati (quelli risultanti alla data di pubblicazione dello scritto) in A. ATTERITANO, voce *Stati stranieri*, cit., p. 1128.

¹⁰⁹ L. 14 gennaio 2013, n. 5. Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno.

¹¹⁰ Cfr. Cass. civ., sez. un., 1° agosto 2011, n. 16847, nella cui motivazione si afferma che «Analogia logica di protezione (dello Stato estero e dei suoi organi) è sottesa all'art. 11 del Trattato lateranense che, in simmetria con la norma consuetudinaria, riguarda innanzi tutto la Santa Sede, la cui “sovranità... nel campo internazionale” è riconosciuta



interpretazione che si discosta parecchio dai canoni più consolidati e tradizionalmente adottati nell'individuazione dei soggetti - con risultati talvolta anche molto controversi - contemplati dalla disposizione del Trattato.

Una formula normativa inclusa in un'altra disposizione del Trattato risulta, per la verità, piuttosto eloquentemente orientata nel senso indicato dal giudice¹¹¹; del resto, "Santa Sede" ed "enti centrali della Chiesa" richiamano concetti ampiamente sovrapponibili. Tuttavia, una tesi, almeno in termini di fruizione delle garanzie previste dal Trattato, li distingue: se, per acquisizione comunemente condivisa, tra gli "enti centrali della Chiesa" vanno ricompresi i *singoli* dicasteri e gli altri organismi della Curia romana, si sostiene che, da considerazioni di carattere sistematico, emerge che la Santa Sede è titolare di immunità derivanti da "precepi espressi"¹¹² che assorbono, in pratica, la previsione dell'art. 11 del Trattato. Come è stato osservato, la Santa Sede,

«concepita come complesso di organi afferenti alla Curia romana, seppure astrattamente caratterizzata da ontologica "centralità", non necessita di essere ricompresa nell'ambito di applicazione soggettivo dell'art. 11, in quanto già gode di più ampie guarentigie, (queste sì) immunitarie, ai sensi di specifiche disposizioni pattizie e del diritto internazionale, in virtù del [...] riconoscimento *ex art. 2* del Trattato»¹¹³.

Ci sarebbe, dunque, almeno dal punto di vista strettamente normativo, una sorta di "alterità tra la Santa Sede e gli (altri) enti centrali" della

dall'art. 2 del Trattato e riaffermata dall'art. 1 dell'accordo del 18 febbraio 1984, ratificato con L. 25 marzo 1985, n. 121, con cui la Repubblica italiana e la Santa Sede hanno ribadito che sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; riguarda poi tutti gli "organi centrali della Chiesa Cattolica". Invece, Cass. civ., sez. un., 18 settembre 2017, n. 21541, invita a valorizzare «l'aggettivo "centrale" [...] che connota tali enti, riferibile [=l'aggettivo] anche alla stessa Santa Sede».

¹¹¹ Si tratta dell'art. 17 del Trattato lateranense, secondo cui «Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli *altri* enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente» (mio, ovviamente, il corsivo). Dalla disposizione è dato anche desumere una ulteriore conseguenza (che non riguarda direttamente la tematica in questa sede affrontata), ossia che la nozione di "enti centrali della Chiesa" "non si esaurisc[e] nella Curia romana, ma si estend[e] ad altri organismi ed enti, comunque dipendenti dalla Santa Sede": così P. CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione e l'art. 11 del Trattato lateranense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2012, p. 4.

¹¹² J. PASQUALI CERIOLI, *Giurisdizione italiana ed "enti centrali della Chiesa Cattolica": tra immunità della Santa Sede e (intatta) sovranità dello Stato in re temporali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 34 del 2017, p. 4.

¹¹³ J. PASQUALI CERIOLI, *Giurisdizione italiana*, cit., p. 3. L'art. 2 del Trattato lateranense stabilisce che "[l']Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo».



Chiesa¹¹⁴ e questo avrebbe dovuto sconsigliare un riferimento così esplicito, da parte del giudice, alla disposizione dell'art. 11 del Trattato.

Senza dubbio, i principi di diritto internazionale, inclusi quelli concernenti l'immunità, riguardano i rapporti interstatali e non avrebbero quindi potuto estendere di per sé la loro efficacia nei confronti della Santa Sede, non avente, strutturalmente, i tipici connotati della sovranità statale. Discutibile è solo che questa forma di raccordo tra i primi e la seconda sia desunta dall'art. 11 e non da altre e più specifiche norme del Trattato¹¹⁵.

Deve ancora osservarsi che la scelta del giudice - del tutto non necessitata - di richiamarsi al disposto dell'art. 11 del Trattato, sebbene sembrerebbe avere assicurato una soluzione più piana delle questioni riguardanti la più o meno completa assimilabilità della sovranità della Santa Sede a quella degli Stati stranieri che sorgono in fase di applicazione della norma consuetudinaria, non è innocua. Lo sarebbe solo a condizione che si facesse coincidere il concetto di "non ingerenza" evocato dall'art. 11 cit. con quello di "immunità" cui deve, invece, ricondursi la posizione dei soggetti sovrani in ordine all'esercizio della giurisdizione da parte degli Stati stranieri. Esito certo non sconosciuto a dottrina e giurisprudenza, ma non universalmente accettato¹¹⁶.

¹¹⁴ Ancora secondo **J. PASQUALI CERIOLO**, *Giurisdizione italiana*, cit., p. 5, la suddetta alterità «trova il conforto del recente Accordo di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale stipulata insieme alla Repubblica italiana il 16 giugno 2000, resa esecutiva con legge n. 244 del 2003, che non annovera alcun soggetto costituente la Curia romana tra gli enti centrali della Chiesa cattolica né (*a fortiori*) tra gli "enti gestiti direttamente dalla Santa Sede", di cui all'elenco contenuto nell'allegato A».

¹¹⁵ Naturalmente, il riferimento all'art. 11 del Trattato non è in grado di costituire la base per il riconoscimento dell'immunità qualora si ritenga che i contenuti della disposizione siano limitati alla non ingerenza di carattere amministrativo: cfr., ancora, **J. PASQUALI CERIOLO**, *Giurisdizione italiana*, cit., p. 15: «La [...] immunità consuetudinaria, [...] riferita agli atti compiuti *jure imperii*, della quale godono la Santa Sede e gli enti che ne costituiscono organi (questa volta esattamente circoscritti dalla giurisprudenza unanime, come ricordato, alle sole articolazioni della Curia romana), non deriva, invero, dalla citata disposizione pattizia, che comporta un mero divieto di ingerenza amministrativa (infatti) esteso anche ad altri enti, purché "centrali" nel senso già indicato, ma semmai dagli articoli 2, 3 e 4 del Trattato stesso».

¹¹⁶ La tesi secondo cui l'art. 11 si limiterebbe a garantire dalla "mera ingerenza dell'autorità amministrativa statale in ordine [a] profili economici e privatistici interni", sostenuta da tempo da una parte della dottrina, è stata, di recente, riproposta da **J. PASQUALI CERIOLO**, *Giurisdizione italiana*, cit., p. 10 (cui si rinvia per ulteriori indicazioni). Può solo osservarsi che l'argomento in questo stesso senso tratto in dottrina dalla già più sopra richiamata disposizione dell'art. 4 della legge n. 379 del 1933, non appare in realtà risolutivo, perché la possibilità di convenire in giudizio la Santa Sede, espressamente prevista dalla disposizione, si rivela incompatibile solo con il riconoscimento di una immunità giurisdizionale di carattere *assoluto*, senza deporre, pertanto, necessariamente a favore della tesi del divieto di ingerenza limitato al campo amministrativo. Ampi riferimenti bibliografici sono reperibili altresì in **N. TONTI**, *L'esercizio della giurisdizione civile e l'articolo 11 del trattato lateranense alla luce di una recente pronuncia della cassazione: vexatae quaestiones (non ancora) risolte?*, in *Dir. fam. pers.*, n. 1, 2023, p. 28 ss., in particolare p. 55 ss.



Inoltre, se, intervenendo nella materia (civile) delle controversie di lavoro dei dipendenti di alcuni enti centrali della Chiesa, la giurisprudenza ha avuto, a più riprese, occasione di chiarire che, sottesa alla previsione dell'art. 11, si ritrova una *ratio* analoga a quella che presiede al principio internazionalistico *par in parem non habet iurisdictionem*, individuando attraverso il riferimento a questo principio gli stessi contenuti della garanzia, il concetto di "non ingerenza" resta però distinto da quello di "immunità" almeno in campo penale, secondo l'orientamento più recente espresso dalla Suprema Corte, da cui, non a caso, il tribunale è costretto a prendere le distanze, censurando le "argomentazioni che tendono ad interpretare storicamente l'art. 11 in relazione all'art. 8 e ad altri articoli della Legge 13 maggio 1871, n. 214, al fine di restringerne la portata oggettiva"¹¹⁷. Pur dovendosi ribadire che l'immunità qui in esame opera in ambiti diversi dalla materia penale, è evidente però il riflesso che una interpretazione necessariamente lata e massimamente comprensiva della norma dell'art. 11 sulla immunità dalla giurisdizione civile potrebbe produrre indirettamente anche in campo penale.

Si desume in ogni caso agevolmente dalla pronunzia in esame che l'art. 11 del Trattato è utilizzato, come già anticipato, solo come norma "di raccordo" tra la posizione della Santa Sede convenuta in giudizio davanti al giudice dello Stato italiano e la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità. La prima resterebbe una entità sovrana "non statale" cui, solo per il tramite appunto di quella disposizione, vengono rese applicabili le immunità riconosciute dal diritto internazionale alle entità sovrane "statali" (vere e proprie)¹¹⁸.

In altre parole, anche seguendo l'impostazione della sentenza, i contenuti della garanzia sono pur sempre quelli che il diritto internazionale ha individuato in relazione alla norma sull'immunità, con tutti i connessi problemi legati alla distinzione tra atti *iure imperii* (rispetto ai quali resta escluso l'esercizio della giurisdizione) e atti *iure gestionis* (rispetto ai quali l'esercizio della giurisdizione è invece ammesso).

Ci si avvia così al cuore della questione, da risolvere tenendo conto di quel crescente processo di "relativizzazione" dell'immunità da tempo in corso sul piano internazionale e ancor di più sul piano del nostro diritto interno, in questo secondo caso culminato nell'affermazione del principio, a opera della Corte costituzionale, secondo cui, nel contesto istituzionale repubblicano "contraddistinto dalla centralità dei diritti dell'uomo", l'immunità dalla giurisdizione non può compromettere il "diritto al giudice a tutela di diritti inviolabili", di cui agli artt. 2 e 24

¹¹⁷ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto 4.3.

¹¹⁸ Del resto, come è stato osservato, "l'art. 11 Trattato altro non è che la positivizzazione in una convenzione bilaterale di un principio di diritto internazionale generale": **G. DALLA TORRE**, *L'"extraterritorialità" nel Trattato del Laterano*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 74.



Cost., diritti che operano anche come limiti “all’ingresso delle norme di esecuzione dei Patti lateranensi”¹¹⁹.

Maggiormente conformi al diritto “vivente” sono gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia di controversie di lavoro, dove il discrimine tende sempre più a coincidere con il contenuto meramente patrimoniale della pretesa, non accompagnata, cioè, dalla richiesta di emanazione di provvedimenti dotati dell’attitudine di condizionare i poteri sovrani esercitati dallo Stato nella scelta di funzionari e dipendenti titolari di funzioni di natura istituzionale.

Questa tendenza, volta a contenere il più possibile l’immunità dalla giurisdizione, si coglierebbe, secondo alcune letture della Convenzione europea sull’immunità degli Stati di Basilea (di cui non è parte l’Italia) e la già richiamata Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004, anche in materia di danni derivanti da fatti illeciti posti in essere nello Stato del foro, purché le domande risarcitorie non comportino “statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell’ente pubblico estero espressione dei suoi poteri sovrani”¹²⁰.

Di là della “fuga in avanti” della Consulta, la distinzione che guarda all’esercizio di poteri sovrani da parte dello Stato (atti *iure imperii*) contrapposti agli atti meramente privatistici (*iure gestionis*) resta tuttora centrale al livello di diritto internazionale generale e, come abbiamo visto sulla base dell’analisi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza americana, sembra riaffiorare in superficie anche in quegli ordinamenti che adottano il modello (almeno apparentemente) diverso basato sulla ribadita regola dell’immunità dalla giurisdizione derogata da alcune eccezioni (che risultano talvolta, come appunto nel caso americano, ulteriormente derogate da altre eccezioni).

Ciò è confermato dalla stessa sentenza in esame, laddove si ribadisce che resta esclusa l’immunità qualora il processo sarebbe destinato a sfociare in una pronuncia “che non richiede di sindacare l’esercizio del *potere pubblico* del soggetto internazionale”, ossia non comporti “nemmeno latamente il sindacato giurisdizionale delle modalità dell’esercizio della *potestà sovrana* dell’ente”, che resta rimesso alle “dinamiche *politiche*” dei soggetti della comunità internazionale¹²¹.

Quanto alla riferibilità dell’atto illecito al soggetto indicato come responsabile, valutata pur sempre sotto il profilo dell’esame della questione riguardante la sussistenza della giurisdizione (e, dunque, l’esclusione dell’immunità), due sono i criteri che consentirebbero, secondo la pronuncia, di ravvisarla in capo alla Santa Sede.

Il primo discenderebbe dall’applicazione dell’art. 2043 c.c., è riferito alle domande di risarcimento basate su (asserite) condotte colpose della Santa Sede o del soggetto a essa legato da un rapporto di

¹¹⁹ Corte cost., sent. n. 238 del 2014, rispettivamente punto 3.4 e 3.2 del *Considerato in diritto*.

¹²⁰ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto V, 4.

¹²¹ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto V, 5 (miei i corsivi).



immedesimazione organica (pertanto necessariamente poste in essere nell'ambito delle specifiche funzioni al secondo attribuite) e presuppone l'accertamento di tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, cui la richiamata norma codicistica subordina la ricorrenza di una responsabilità diretta da fatto illecito¹²².

Il secondo discenderebbe, invece, dall'applicazione dell'art. 2049 c.c. e comporta una automatica riferibilità indiretta dell'atto illecito alla Santa Sede (a titolo di responsabilità oggettiva e, dunque, a prescindere dall'esistenza di condotte colpose o negligenti di questa) a condizione che sussista un nesso di "occasionalità necessaria" tra esercizio delle funzioni e condotta¹²³.

Poiché l'applicazione del primo criterio (responsabilità diretta) implicherebbe un apprezzamento del giudice statale avente a oggetto "il modo in cui la Santa Sede ha esplicato e esplica le proprie funzioni sovrane", venendo in gioco condotte che sono "espressione certa del potere organizzativo sovra individuale della Santa Sede", la giurisdizione dello Stato deve ritenersi esclusa e il potere sovrano della Santa Sede coperto dall'immunità¹²⁴. Al contrario, l'applicazione del secondo criterio, non implicando valutazioni da parte del giudice sulla correttezza dell'esercizio del potere sovrano da parte della Santa Sede, resta fuori dell'immunità e consente quindi la proponibilità di un'azione di risarcimento davanti al giudice italiano¹²⁵.

8 - (segue): *d*) ... e il suo punto di debolezza

C'è, a mio parere, un punto debole nella motivazione della sentenza, riguardante un profilo giuridico di grande impatto sulla corretta soluzione della questione principale affrontata dal Tribunale.

Manca una verifica circa la compatibilità dell'art. 2049 c.c. con i principi di struttura dell'articolazione organizzativa interna della Chiesa condotta in vista dell'applicazione dello stesso ai rapporti tra Santa Sede e vescovi. L'applicabilità della norma è data praticamente per scontata, come sottintesa o pacifica, mentre il punto avrebbe richiesto, a mio avviso, uno specifico approfondimento.

Un tale approccio emerge non solo in sede di esame della questione di giurisdizione - limitandosi il giudice a presentare come regola di carattere generale quella affermata dalla Cassazione (su cui si tornerà a breve) in tema di responsabilità dello Stato per il fatto illecito del dipendente (la "logica ricostruttiva espressa dalle Sezioni unite ha un valore giuridico che trascende il caso concreto e che può esser predicata anche nel caso oggetto del giudizio")¹²⁶ - ma anche in sede di esame del

¹²² Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto VII, 3.3.

¹²³ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto VII, 4.

¹²⁴ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto VIII.

¹²⁵ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto IX, 1.1.

¹²⁶ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto VII, 3.2.



merito, ritenendo la questione assorbita dall'accertamento circa l'inesistenza del fatto illecito¹²⁷.

Talvolta, come è noto, la dottrina ha risolto la questione in senso negativo¹²⁸, mentre la giurisprudenza si è sin qui prevalentemente orientata in senso opposto. Ma in ogni caso si è di fronte a un punto decisivo, a me pare, dal cui esame non si sarebbe dovuto prescindere.

Come si ricorderà, la giurisprudenza americana che si è espressa sulla immunità dalla giurisdizione della Santa Sede non omette mai di verificare (alla luce della nozione offerta dall'ordinamento federale e/o di quella del singolo Stato coinvolto) se i vescovi possano considerarsi dei "dipendenti" della Santa Sede. Al contrario, anche quando nella sentenza in esame si evoca il concetto di responsabilità diretta per immedesimazione organica¹²⁹, si parte implicitamente dal dato, non supportato da alcun riscontro obiettivo, che il vescovo sia un organo della Santa Sede: assunto molto discutibile (di "immedesimazione organica" del Vescovo può certamente parlarsi, ma solo con riguardo all'ente diocesi, di cui il vescovo è rappresentante civile) e, comunque sia, tutto da dimostrare.

Secondo gli studiosi del sistema di governo della Chiesa, il Vescovo, per

«la sua ascendenza apostolica [...] non è assimilabile ad un rappresentante del pontefice, perché anche se è il Papa che conferisce l'ufficio episcopale, e determina l'ambito di giurisdizione di tale ufficio, quando fa ciò agisce "come causa strumentale, vale a dire, non trasmette niente di proprio ma media ciò che sacramentalmente spetta al vescovo"»¹³⁰.

A maggior ragione, non dovrebbe parlarsi di rapporto di committenza, di mandato o di dipendenza.

Resterebbe poi da stabilire, sempre agli effetti della questione di giurisdizione, se la condotta fonte di danno sia o no ricollegabile a un atto *iure imperii*, quale potrebbe essere considerata la stessa costituzione, il mantenimento e lo svolgimento del rapporto tra Santa Sede e vescovo, in quanto espressione del potere sovrano (ossia di natura istituzionale)

¹²⁷ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto XII.

¹²⁸ Rinvio, anche per ulteriori riferimenti, ad **A. LICASTRO**, *L'atto illecito e la sua riferibilità all'ente ecclesiastico*, in *La responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici*, cit., p. 452 ss.

¹²⁹ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto VII, 3.1 e 3.3.

¹³⁰ Così, autorevolmente, **C. CARDIA**, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, p. 155, sulla scorta di **K. MÖRS DORE**, *L'autonomia della chiesa locale*, in **AA. VV.**, *La chiesa dopo il concilio*, Atti del congresso internazionale di diritto canonico, Roma, 14-19 gennaio 1970, Giuffrè, Milano, 1972, vol. I, p. 173. Nella dottrina straniera, cfr., per tutti, **T.A. BYRNES**, *Catholic Bishops and Sexual Abuse: Power, Constraint, and Institutional Context*, in *Journal of Church and State*, 2020, p. 25, ove si precisa che «[i]t is always appropriate to remind oneself when dealing with the Catholic hierarchy that individual bishops exercise all "ordinary, proper, and immediate power which is required for exercise of [their] pastoral function[s]" (Canon 381). They are not merely local functionaries or instruments of central authority and they should not be analyzed as such».



di auto-organizzazione della confessione. La verifica di questo profilo condotta dal Tribunale perviene a esiti opposti, in ordine, rispettivamente, all'applicazione dei principi riguardanti la responsabilità diretta (*ex art. 2043 c.c.*) e di quelli riguardanti la responsabilità indiretta (*ex art. 2049 c.c.*).

Secondo il Tribunale, ciò che resterebbe precluso al giudice italiano è sovrapporre a quella ecclesiastica una propria valutazione (di correttezza dell'esercizio della funzione istituzionale) che prenderebbe il posto, in sostanza, delle scelte compiute dalla Santa Sede nell'esercizio della sua potestà sovrana; qualora la necessità di questa valutazione non vi fosse (come tipicamente accade ove si invochi la responsabilità "indiretta" discendente dall'art. 2049 c.c., prevedendo questa disposizione una forma di responsabilità oggettiva, che prescinde da qualsiasi accertamento di colpa da parte del preponente), non si porrebbe alcun problema dal punto di vista della sottoposizione della Santa Sede alla giurisdizione dello Stato italiano, che non può quindi ritenersi insussistente.

Questo tipo di ricostruzione può, a mio parere, essere accolta (sempre a patto che si ritenga sussistente un tipico rapporto di preposizione tra Santa Sede e vescovo) con esclusivo riguardo alla *specifica vicenda presa in esame dal giudice* (avente a oggetto un fatto illecito presuntivamente realizzato dal vescovo in via, per così dire, del tutto estemporanea, ossia a prescindere da qualsiasi collegamento con le "politiche" di gestione degli abusi attuate dalla Santa Sede), senza potere essere estesa alle vicende riguardanti *la gestione della crisi dei preti pedofili*.

Mentre nel primo caso, la questione della giurisdizione può, nella sostanza, finire col dipendere unicamente dalla verifica dei requisiti cui è subordinata l'applicabilità dell'art. 2049 c.c., nel secondo torna a rivestire rilievo fondamentale la distinzione tra atti *iure imperii* e atti *iure gestionis*, così come era accaduto in relazione alle condotte rimproverate alla Santa Sede a titolo di responsabilità vicaria nella vicenda belga in relazione alla quale si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo nel 2021¹³¹.

In tale (secondo) caso, bisognerebbe essere molto cauti nell'estendere la logica sottesa agli orientamenti della Cassazione - come si è già visto, favorevoli alla contrazione dell'immunità in presenza di rivendicazioni, davanti ai giudici italiani, fatte valere da dipendenti di Stati esteri, che si esauriscono in pretese di carattere esclusivamente patrimoniale - oltre l'ambito oggettivo in relazione al quale sono stati formulati, che è quello concernente le *controversie di lavoro*.

Nella (diversa) materia dei *fatti illeciti*, gli indici di una tendenza orientata nella medesima direzione, di cui parla il giudice, appaiono in realtà molto più sfumati e controversi, soprattutto a livello di diritto internazionale generale¹³².

¹³¹ Cfr., in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, sez. III, 12 ottobre 2021, causa n. 11625/17, *J.C. e altri c. Belgio*, par. 9.

¹³² Cfr. A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede*, cit., p. 58.



Ciò potrebbe spiegarsi forse anche con la portata assai ampia che hanno, di regola, nei vari ordinamenti, le norme sul risarcimento del danno ingiusto provocato da condotte illecite, a fronte della portata assai più precisa e circoscritta che hanno le controversie di lavoro. Applicando gli orientamenti della Cassazione sopra richiamati alla materia della responsabilità extracontrattuale, in presenza, ad esempio, di clausole generali dal contenuto assai ampio come quella prevista dal nostro ordinamento all'art. 2043 c.c., c'è sempre il rischio che, attraverso un indiscriminato ricorso ad azioni di risarcimento del danno di per sé volte a ottenere un ristoro di carattere esclusivamente patrimoniale, si limiti in realtà la potestà sovrana dello Stato convenuto in giudizio, potestà che è proprio ciò che l'immunità dalla giurisdizione intende invece preservare.

In altri termini, ammettere che possano passare (lo ripeto: *indiscriminatamente*) sotto la lente del "danno ingiusto" (solo perché fonte di eventuale ristoro di carattere esclusivamente patrimoniale) le azioni o omissioni dello Stato straniero (e dei suoi organi) anche se poste in essere nell'esercizio di attività costituente espressione tipica di potestà sovrana (atti *iure imperii*) significa nella pratica, attraverso il ristoro "per equivalente" del risarcimento del danno, vanificare per buona parte il senso stesso della norma sull'immunità dalla giurisdizione.

Quando vengono poi chiamate in causa norme come quella sulla responsabilità indiretta per fatto altrui, a me pare, francamente, che le conseguenze sarebbero ancora più gravi, giustificandosi una cautela e un rigore ancora maggiori.

Amnesso che sia in gioco, nella costituzione, nello svolgimento e nel mantenimento del rapporto tra Santa Sede e vescovo, l'esercizio di una funzione *sovrana* (il Tribunale, come si è visto più sopra, lo dà per "certo"), e, dunque, qualcosa che è espressione di scelte "politiche" insindacabili, dovrebbe rimanere sempre ferma la protezione dall'esercizio della giurisdizione dello Stato straniero ove risulti una correlazione tra la condotta del vescovo e la sfera di autorità esercitata dalla gerarchia nella gestione degli episodi di abuso.

Come si è visto a suo tempo, anche gli sviluppi della giurisprudenza americana sembrano muoversi in questa direzione, all'interno di un ordinamento in cui l'esercizio della funzione discrezionale, da intendere, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza più recente, come "scelta influenzata da considerazioni politiche", interviene come eccezione alla regola della sussistenza della giurisdizione in presenza di un fatto illecito.

Ove poi si guardi alla sostanza delle cose, sembra difficile sostenere (di là della specifica vicenda presa in esame dal giudice) che applicando l'art. 2049 c.c. non si interferisce sull'esercizio di funzioni sovrane dell'entità convenuta in giudizio (a differenza di quanto accade applicando l'art. 2043 c.c.) solo perché resta esclusa "la necessità di qualsiasi accertamento e giudizio in merito alla condotta pubblicistica



dell'ente stesso"¹³³: pur non intaccando formalmente la sovranità dell'ente e quindi la libertà e l'autonomia di questo nel porre in essere o omettere determinati atti in quanto qualificabili come atti *iure imperii*, nella sostanza si finisce col considerare quelle condotte o omissioni *presuntivamente e senza possibilità di prova contraria* sbagliate e censurabili, proprio in quanto automatica fonte di responsabilità (oggettiva). Ancora una volta è difficile sostenere che tutto ciò non comporterebbe "*nemmeno latamente* il sindacato giurisdizionale delle modalità dell'esercizio della potestà sovrana dell'ente".

Bisogna sottolineare che la tesi qui difesa potrebbe non valere a dimostrare l'infondatezza (nel merito) del diritto *sostanziale* al risarcimento fatto valere in giudizio, questo sì subordinato, ai sensi dell'art. 2049 c.c., esclusivamente all'accertamento dei presupposti di applicazione della norma (tra cui l'esistenza del rapporto preponente-preposto) e non influenzato da valutazioni ulteriori legate all'esercizio di poteri sovrani o di attività di carattere tipicamente privatistico.

Altra questione è, però, quella, qui affrontata, della sussistenza o no della giurisdizione in ragione dell'invocata immunità, tutta imperniata, come si è provato a dimostrare, esattamente ed esclusivamente su quella distinzione.

9 - e) (segue): L'„occasionalità necessaria” e le incertezze applicative derivanti dal ricorso alla “causalità adeguata” nella descrizione del nesso esistente tra mansioni disimpegnate e condotta fonte di danno

Nel (primo) caso della fattispecie presa in esame dal giudice, in cui è in gioco un presunto abuso sessuale posto in essere dal vescovo su persona adulta, la questione si presenta in termini diversi da quelli ora considerati, in quanto sembra giocarsi tutta sui presupposti di applicazione della norma dell'art. 2049 c.c.

Se non è una novità, come si è già sottolineato, il tentativo di estendere questa disposizione ai rapporti interni all'organizzazione ecclesiastica, è, invece, la prima volta che, sempre nell'ambito di quei rapporti, la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su abusi sessuali del clero si misura con la decisione della Suprema Corte del 16 maggio 2019¹³⁴, che ha valorizzato quella stessa disposizione in funzione di un

¹³³ Trib. Ascoli Piceno, 19 marzo 2024, cit., punto IX, 1.1.

¹³⁴ Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, n. 13246. La massima della pronuncia è la seguente: “Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle della amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della



ampliamento della responsabilità della pubblica amministrazione per i fatti illeciti dei propri dipendenti, non ritenendo più giustificato un trattamento di particolare favore riservato, da un preciso indirizzo giurisprudenziale, allo Stato e all'ente pubblico.

Le ricadute sulla materia di nostro interesse, per la verità, non sono automatiche e immediate.

Ove si condivida, infatti, la tesi secondo cui la regola sancita dall'art. 2049 c.c. è oggettivamente incompatibile con le caratteristiche dei rapporti che si instaurano all'interno dell'organizzazione della Chiesa, dovrebbe convenirsi che gli ostacoli all'applicazione della disposizione non risultano d'un tratto superati solo perché le Sezioni unite abbiano espresso una precisa preferenza per l'indirizzo favorevole ad ammetterne l'estensione ai rapporti interni all'organizzazione statale.

Tuttavia, la prospettiva in cui si muove la Suprema Corte è quella del superamento di ogni differenziazione indotta dalla natura pubblicistica (ente pubblico) o privatistica (datore di lavoro privato) del rapporto (organico o di preposizione) che intercorre con l'autore del fatto illecito (rispetto alla quale differenziazione tende ad assumere piuttosto preminente rilievo l'interesse del terzo danneggiato), con qualche inevitabile riflesso anche sulla materia della responsabilità dell'ente ecclesiastico, specie qualora, per un verso, si ravvisi proprio nella logica "utilitaristica" ed "economica" (e, dunque, di stampo tipicamente "privatistico"), che sarebbe sottesa alla disposizione, uno degli ostacoli alla estensione di questa all'ambito dei rapporti interni all'organizzazione della Chiesa e, per altro verso, si colga una certa affinità tra i principi che presiedono a quei rapporti e quelli che caratterizzano l'organizzazione statale¹³⁵.

È probabilmente da ciò - ossia dalla sostanziale equiparazione, agli effetti della responsabilità da fatto illecito del dipendente, tra datore di lavoro privato e pubblica amministrazione, conseguita alla sentenza della Cassazione - che il Tribunale ha tratto argomento per sostenere la portata generale della "logica ricostruttiva espressa dalle Sezioni unite", destinata a travalicare il caso oggetto di giudizio e ritenuta senz'altro valida anche con specifico riferimento alla vicenda in esame.

Non è questa la sede per soffermarsi sui limiti entro i quali può considerarsi ragionevole un accostamento tra principi di struttura dell'organizzazione ecclesiale e principi di struttura dell'organizzazione dello Stato, potendosi solo ribadire come sembrano peccare per eccesso sia le tesi che tendono a negare l'esistenza di qualsiasi tratto di similitudine tra i due tipi di ordinamenti, sia quelle che, al contrario,

condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto devianti o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo". Sulla possibile incidenza della decisione delle Sezioni unite nella specifica materia in esame mi ero già espresso in A. LICASTRO, *L'atto illecito*, cit., p. 467-470.

¹³⁵ A. LICASTRO, *L'immunità della Santa Sede*, cit., p. 76; ID., *L'atto illecito*, cit., p. 465 e p. 467 ss.



suggeriscono una automatica trasposizione di regole e modelli dall'ordinamento statale a quello confessionale.

Personalmente, resto convinto della possibilità di "importare", per così dire, in ambito ecclesiale, dalla esperienza giurisprudenziale che si è venuta consolidando nella materia concernente la responsabilità della pubblica amministrazione per i fatti illeciti dei propri dipendenti, il criterio della "occasionalità necessaria", se accompagnato da una rigorosa verifica circa la stretta connessione esistente tra mansioni disimpegnate e condotta illecita, imputando, però, in solido con l'autore dell'illecito, esclusivamente all'ente presso cui quest'ultimo si trova incardinato le conseguenze della condotta fonte di danno¹³⁶. Quel criterio, come è noto, è stato elaborato dalla giurisprudenza, a integrazione del diverso criterio di imputazione della responsabilità dipendente dall'„immedesimazione organica", per colmare alcuni vuoti di tutela legati a una interpretazione rigorosa di quest'ultimo, essendo esso utilizzabile solo qualora la condotta dannosa (ad esempio, omissione di controlli) sia attuata dal funzionario proprio nell'ambito dello scopo dell'impiego, ossia *in forza e nei limiti* dell'esercizio delle competenze a lui attribuite.

Dovrebbe restare, invece, a mio parere, esclusa ogni estensione in senso "verticale" o "ascendente" della responsabilità, specie se ottenuta in applicazione della norma dell'art. 2049 c.c.¹³⁷ e, in particolare, per quel che maggiormente interessa in questa sede, se a essa si pervenga per effetto dell'applicazione della norma al rapporto intercorrente tra Santa Sede e vescovo.

C'è un'ultima importante notazione da fare.

La sentenza delle Sezioni unite si segnala, oltre che per l'autorevole avallo offerto all'orientamento maggiormente incline all'ampliamento della responsabilità della pubblica amministrazione per il caso di fatto illecito del dipendente (dato che il ricorso all'art. 2049 c.c., secondo le stesse Sezioni unite, porta a riconsiderare "il preponderante orientamento civilistico dell'esclusione della responsabilità in ipotesi di condotte contrastanti coi fini istituzionali o sorrette da fini egoistici")¹³⁸, anche per avere cercato di precisare le condizioni che consentono di ritenere esistente il nesso di "occasionalità necessaria" tra esercizio delle incombenze e condotta illecita.

¹³⁶ A. LICASTRO, *Chiesa e abusi: profili di responsabilità civile*, in *Davanti a Dio e davanti agli uomini*, cit., p. 158 s. Del resto, la pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione finisce col superare ogni dubbio legato alla "ontologica differenza tra rapporto di preposizione institoria e rapporto organico tra Stato od ente pubblico e suo funzionario o dipendente": Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 44.

¹³⁷ A. LICASTRO, *Chiesa e abusi*, cit., p. 158. Il particolare rigore della norma riflette, a mio parere, la logica del rischio di impresa che ne delinea l'ambito applicativo più tipico (per quanto, secondo molti e come ribadito dalle Sezioni unite, non esclusivo): per considerazioni maggiormente analitiche sul punto rinvio a ID., *L'atto illecito*, cit., p. 470.

¹³⁸ Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 31.



Il tentativo delle Sezioni unite, per quanto apprezzabile, si è peraltro dimostrato tutt'altro che risolutivo dei dubbi e delle incertezze che affiorano a questo proposito nell'interprete.

Secondo la Corte, il danno da atto illecito sarà addebitabile all'ente solo se le violazioni o deviazioni dei poteri conferiti siano "identificate in base ad un giudizio oggettivizzato di normalità statistica, cioè riferita non alle peculiarità del caso, ma alle ipotesi in astratto definibili come di verificazione probabile"¹³⁹. Precisa ulteriormente la Corte che vanno prese in considerazione solo le serie causali

"che appaiano *ex ante* idonee a determinare l'evento secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quello simile della c.d. regolarità causale: quest'ultima, a sua volta, individua come conseguenza normale imputabile quella che - secondo *l'id quod plerumque accidit* e così in base alla regolarità statistica o ad una probabilità apprezzabile *ex ante* - integra gli estremi di una sequenza costante dello stato di cose originatosi da un evento originario (ivi compresa la condotta umana), che ne costituisce l'antecedente necessario e sufficiente. [...] [L]a sequenza costante deve essere prevedibile non da un punto di vista soggettivo, cioè da quello dell'agente, ma in base alle regole statistiche o scientifiche [...] e quindi per così dire oggettivizzate, da cui inferire un giudizio di probabilità di verificazione dell'evento"¹⁴⁰. Ancora, resterebbe "insito nel concetto stesso di causalità adeguata che la sequenza tra premesse e conseguenze sia rigorosa e riferita a quelle tra queste che appaiano, con giudizio controfattuale di oggettivizzazione *ex ante* della probabilità o di regolarità causale, come sviluppo non anomalo, anche se implicante violazioni o deviazioni od eccessi in quanto anch'esse oggettivamente prevenibili, di attività rese possibili solo da quelle funzioni, attribuzioni o poteri"¹⁴¹.

In sintesi, il danno da atto illecito sarà addebitabile all'ente solo se l'illecito corrisponda

"ad uno sviluppo oggettivamente non improbabile delle normali condotte di regola inerenti all'espletamento delle incombenze o funzioni conferite, anche quale violazione o come sviamento o degenerazione od eccesso, purché anche essi prevenibili perché oggettivamente non improbabili"¹⁴².

Ho voluto riportare per esteso alcuni dei passaggi (non tutti) in cui si articola il processo di interpretazione seguito dalla Cassazione quale risulta dalla motivazione, a riprova dell'elaborazione tanto complessa quanto poco lineare che sembra caratterizzarlo.

A parte i dubbi che solleva l'applicazione dei principi riguardanti il nesso di causalità per definire la relazione esistente tra esercizio delle incombenze e condotta illecita, dal momento che le "mansioni affidate al

¹³⁹ Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 29.

¹⁴⁰ Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 49.

¹⁴¹ Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 54.

¹⁴² Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 57.



lavoratore non sono mai la causa del danno”¹⁴³, “non si comprende” - secondo quanto ancora in modo condivisibile si osserva in dottrina - “come una condotta deviata, abusiva o illecita possa non costituire uno sviluppo anomalo delle mansioni svolte da un pubblico ufficiale”¹⁴⁴.

Amnesso che sia corretto fare ricorso alla causalità adeguata, e dunque affidarsi a un giudizio *ex ante* di prevedibilità statistica sulla base dell’*id quod plerumque accidit*, è l’applicazione della regola alla fattispecie concreta che suscita perplessità (riconosciuta responsabilità dello Stato a seguito di appropriazione di somme di denaro depositate in un libretto di risparmio affidato alla custodia di un cancelliere), in quanto, come è stato ancora osservato,

“Certamente è *possibile* che un pubblico funzionario si appropri di una somma di denaro sfruttando la posizione che occupa all’interno della struttura, ma non è facile capire se il peculato possa essere considerato un esito statisticamente *prevedibile* della funzione svolta”¹⁴⁵.

Di fronte a una prospettiva di questo tipo, non è affatto facile capire neppure se il compimento di abusi sessuali da parte dei chierici rientri o no nella oggettiva prevedibilità statistica secondo l’*id quod plerumque accidit* e se appaia o no quale sviluppo non anomalo di condotte rese possibili dall’attribuzione di particolari poteri e funzioni. È questa una conclusione che, a conti fatti, trova conferme anche nelle decisioni adottate dalle corti straniere, nelle quali, come si è visto a suo tempo, talvolta è davvero evidente la difficoltà di stabilire se esiste o no la stretta connessione tra la condotta illecita e le incombenze autorizzate nell’ambito dell’ordinamento confessionale.

È quindi ampiamente comprensibile, per un verso, che alcune voci dottrinali auspichino il ritorno a una interpretazione più aderente al dato letterale del requisito dell’“esercizio delle incombenze” di cui all’art. 2049 c.c.¹⁴⁶ o comunque ritengano gli abusi sessuali troppo tenuamente

¹⁴³ M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1201.

¹⁴⁴ M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1201.

¹⁴⁵ M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1201. Per le Sezioni unite è “evidente” che la violazione del divieto di distrarre quelle somme dal loro fine “era una conseguenza riconducibile ad una sequenza causale (purtroppo) oggettivamente non improbabile e che quindi avrebbe dovuto prevenirsi da parte di qualunque preponente” (Cass. civ., sez. un., 16 maggio 2019, cit., punto 62). Dubita, in generale e in particolare nel caso giudicato dalle Sezioni unite, che le condotte delinquenti dolose possano essere considerate prevedibili in quanto probabili e non anomale, anche V. TENORE, “Occasionalità necessaria” con i fini istituzionali e responsabilità solidale indiretta della P.A. ex art. 2049 c.c. per danni arrecati a terzi da propri dipendenti: un non condivisibile approdo estensivo delle Sezioni Unite (nota a Cass., sez. un., 16 maggio 2019 n. 13246), in *www.giustamm.it*, n. 6/2019, p. 25.

¹⁴⁶ «Una interpretazione orientata a rispettare il vincolo di compatibilità con il tenore letterale della disposizione porterebbe ad escludere la responsabilità del datore di lavoro per le condotte incompatibili con l’attuazione del rapporto come le truffe ai danni dei clienti, gli atti persecutori nei confronti dei colleghi, le molestie sessuali a danno degli utenti: nessuno potrebbe seriamente sostenere che tali comportamenti costituiscano “esercizio delle incombenze” affidate al lavoratore»: M. DELLACASA, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1199.



collegati con l'esercizio delle funzioni o caratterizzati da un grado di probabilità statistica non così elevato da giustificare l'estensione della responsabilità al datore di lavoro o al committente, suggerendo talora anche di colmare i possibili vuoti di tutela, anziché per via di interpretazioni eccessivamente forzate della disposizione dell'art. 2049 c.c., tramite il ricorso a particolari applicazioni di forme di responsabilità contrattuale¹⁴⁷; e, per altro verso, che la giurisprudenza si sia ancora espressa di recente nel senso di escludere ogni ipotesi di responsabilità indiretta del datore di lavoro (privato) in caso di condotte del dipendente volte a soddisfare interessi meramente personali ed egoistici, riproponendo così nella valutazione della condotta dell'agente l'esame riguardante le finalità da costui perseguite. Più precisamente, la Cassazione ha di recente affermato che

“ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma *pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe*”¹⁴⁸.

Comunque sia, solo una interpretazione ragionevole dell'art. 2049 c.c. può impedire che l'istituto da esso disciplinato - da forma di “responsabilità”, per quanto “indiretta” - si trasformi senza residui in una automatica “garanzia” di copertura “istituzionale” dei rischi immanenti allo svolgimento di certe attività, non priva di risvolti dissuasivi, se così concepita, in ordine alla stessa adozione di misure preventive¹⁴⁹ e suscettibile di avere un impatto assai diverso a seconda

¹⁴⁷ Riferimenti in **M. DELLACASA**, voce *Responsabilità del datore di lavoro*, cit., p. 1205 ss., di cui è pure la tesi che suggerisce l'applicazione di forme di responsabilità contrattuale.

¹⁴⁸ È questa la massima di Cass. civ., sez. III, ord. 30 luglio 2024, n. 21385, in *Rep. Foro it.*, 2024, voce *Responsabilità civile* (mio il corsivo). Prima della pronunzia delle Sezioni unite, cfr., ad esempio, Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2016, n. 11816, in *Foro it.*, 2016, I, c. 2765, con nota di **A. DAVOLA**, *Responsabilità del datore di lavoro e nesso di occasionalità necessaria: la rilevanza delle finalità del preposto ai fini dell'imputazione dell'illecito*, il quale, pur osservando che a una lettura come quella operata dalla Corte fa “da contraltare un versante giurisprudenziale teso ad interpretare il criterio dell'occasionalità in maniera estremamente ampia”, tuttavia “il panorama più recente sembra mostrare una maggiore sensibilità alle finalità perseguite dal preposto nel compimento dell'atto dannoso”.

¹⁴⁹ Cfr. **K. B. CALITZ**, *The Liability of Churches for the Historical Sexual Assault of Children by Priests*, in *Potchefstroom Electronic Law Journal*, n. 6, 2014, p. 2480 s.: “churches should apply strict screening of new employees and even volunteers in order to protect themselves and to minimi[z]e the risk of such conduct occurring. Monitoring systems



che sia imputata allo Stato o a una diversa entità soggettiva organizzata, pure assimilabile al primo dal punto di vista delle finalità, di carattere non strettamente utilitaristico, perseguite. Non può sfuggire che, rispetto a quanto accade quando chiamato a risarcire il danneggiato sia lo Stato, nel secondo caso gli obblighi che derivano dalla disposizione sono destinati a incidere molto più pesantemente sugli equilibri patrimoniali dell'entità a cui sono imputati, non essendo possibile fare in definitiva ricadere il peso del risarcimento sulla intera collettività, ove diano, come spesso accade, esito infruttuoso le azioni di rivalsa proposte contro l'autore dell'illecito¹⁵⁰.

should be implemented and children should be informed on how to react and to immediately report sexual advances. What is clear is that if sexual assault does occur even in spite of preventative measures, that could be a defen[s]e against direct liability based on negligence, but not on a claim based on vicarious liability”.

¹⁵⁰ Per gli Autori che hanno segnalato il potenziale pesante impatto sulle finanze pubbliche della stessa estensione, operata dalle Sezioni unite, dell'art. 2049 c.c. allo Stato e agli enti pubblici, rinvio alle indicazioni offerte da **E. ROMANI**, *La responsabilità civile della p.a. per il fatto penalmente illecito commesso da un proprio dipendente alla luce delle Sezioni Unite n. 13246/2019*, in *Federalismi.it*, n. 4/2020 (19 febbraio), p. 229 ss., in particolare p. 247 ss.



Appendice

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO, 19 MARZO 2024, N. 244 - Giudice Riccardo Ionta - X c. X e diocesi di Ascoli Piceno.

(*Omissis*)

Le conclusioni delle parti

I. Parte attrice: “dichiarare la Santa Sede in persona del suo legale rappresentante, il Papa pro tempore, la Curia Vescovile di Ascoli Piceno in persona del suo legale rappresentante Vescovo-pro tempore, il Vescovo xxxxxxx xxxxxx responsabili dei danni subiti da xxxxxx xxxx a causa delle condotte delittuose descritte in narrativa e per l’effetto condannare i convenuti tutti, in solido tra di loro, al risarcimento dei danni causati e quantificati in euro 10.000.000,00 o nella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Condannare inoltre i convenuti al pagamento di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario e accessori, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara sin d’ora antistatario”

II. Il Vescovo xxxxxxx xxxxxxx chiede di respingere la domanda.

III. Diocesi: “In via preliminare di rito dichiarare la inammissibilità/improcedibilità/improponibilità della domanda attorea, in quanto proposta nei confronti della Diocesi di Ascoli Piceno, e per difetto di legittimazione passiva/titolarità e per l’effetto rigettarla nella sua interezza; 2) Nel merito in via principale rigettare in ogni caso la domanda attorea in quanto completamente infondata in fatto ed in diritto”.

IV. Santa Sede: “in via pregiudiziale, accertare l’immunità della Santa Sede dalla giurisdizione civile italiana e, per l’effetto, dichiarare il proprio difetto assoluto di giurisdizione con riferimento alle domande rivolte nei confronti della Santa Sede stessa; - in via pregiudiziale subordinata, nell’ipotesi in cui ritenga di non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, accertare l’inammissibilità e comunque la nullità insanabile dell’atto di citazione, in quanto rivolto alla Santa Sede in persona del Papa pro tempore e non “nella persona del Cardinale Segretario di Stato”, e, per l’effetto, dichiarare l’inammissibilità delle domande rivolte nei confronti della Santa Sede stessa, anche per la distinta e ulteriore ragione del difetto di legittimazione processuale di parte convenuta per come illegittimamente evocata in giudizio; - nel merito, in via principale, nell’ipotesi in cui ritenga (in rapporto alle conclusioni di cui sopra, formulate in via pregiudiziale e in via pregiudiziale subordinata) di non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione o l’inammissibilità dell’atto di citazione, accertare e dichiarare l’infondatezza delle domande del sig. xxxxx xxxxx; - in via subordinata, nell’ipotesi in cui ritenga che le domande del sig. xxxxx xxxxxxx siano in tutto o in parte fondate, accertare e dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla Santa Sede per gli eventuali danni dallo stesso subiti”.

Le ragioni della decisione

I. Il giudizio riguarda le domande di risarcimento del danno extracontrattuale (art. 2043 c.c.; art. 2049 c.c.) proposte dall’attore allegando presunti fatti illeciti commessi dal convenuto xxxxxxxx xxxxxx, all’epoca degli stessi Vescovo della



Diocesi di Ascoli Piceno. Lo stesso è definito con la dichiarazione del difetto assoluto di giurisdizione in ragione dell'immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede (in relazione alla sola domanda di responsabilità ex art. 2043 c.c.) e con l'accertamento negativo del diritto risarcitorio azionato.

La questione di giurisdizione

II. La questione pregiudiziale riguarda l'accertamento del diritto dell'attore ad agire in giudizio nei confronti della Santa Sede poiché questa invoca l'immunità dalla giurisdizione civile. La questione è definita con l'accertamento del diritto ad agire ex art. 24 della Costituzione in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2049 c.c. e con l'accertamento negativo del diritto per la domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in ragione dell'immunità prevista in favore della Santa Sede dall'art. 11 della Legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929.

1 La questione di giurisdizione, in ragione dell'immunità, è diversa dalla questione di merito relativa all'accertamento della responsabilità. L'affermazione della prima non determina l'affermazione della seconda così come la negazione della seconda non determina la negazione della prima. L'azione, intesa quale diritto ad un provvedimento giurisdizionale, non coincide difatti con il diritto sostanziale affermato dalla domanda.

2 La Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, Judgment, I.C.J. Reports 2012, ha chiarito come la regola sulla immunità dalla giurisdizione "has to be applied before that jurisdiction can be exercised, whereas the legality or illegality of the act is something which can be determined only in the exercise of that jurisdiction." (par. 60).

3 La Corte E.D.U. allo stesso modo ricorda che l'immunità non deve essere considerata la limitazione di un diritto sostanziale bensì un ostacolo procedurale alla facoltà dei giudici nazionali di pronunciarsi su tale diritto (*Al-Adsani c. Regno Unito [GC]*, 2001, § 48; *Cudak c. Lituania [GC]*, 2010, § 57).

4 È utile ancora premettere che le norme sulla giurisdizione dei tribunali devono essere tenute distinte, dal punto di vista concettuale, da quelle sulle immunità dalla giurisdizione (Sezioni Unite n. 18801/2022) in quanto queste ultime, a differenza delle prime, negano il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti.

III. La definizione della questione pregiudiziale richiede i seguenti passaggi argomentativi che verranno sviluppati nella motivazione:

1 l'individuazione della norma che prevede l'immunità dalla giurisdizione civile in favore della Santa Sede (punto IV motivazione);

2 la definizione dell'intensità del portato limitativo della norma (punto V motivazione);

3 la specificazione del portato applicativo della norma in relazione alle peculiarità che connotano il potere della Chiesa e, in particolare, della Santa Sede (punto VI motivazione);

4 l'individuazione delle norme di diritto interno applicabili alle domande risarcitorie proposte dall'attore (punto VII motivazione) dato che, in ogni caso, la questione di giurisdizione "richiede necessariamente una valutazione del *petitum* in base alla prospettazione della domanda, come formulata dalle parti" (Corte Costituzionale n. 238/2014);



5 l'applicazione della norma sull'immunità dalla giurisdizione alle domande risarcitorie proposte (punti VIII e IX motivazione).

IV. L'art. 11 della Legge 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia sottoscritto l'11 febbraio 1929, riconosce, per via pattizia, l'immunità dalla giurisdizione civile agli enti centrali della Chiesa Cattolica e, in tal senso, della Santa Sede: *Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili.*

1 La disposizione ha la funzione di consentire l'applicazione in via convenzionale dell'immunità dalla giurisdizione civile - già oggetto della norma di diritto internazionale generale, di natura consuetudinaria, prevista in favore degli enti statali - alla Santa Sede, soggettività internazionale non statale. L'individuazione della norma di origine pattizia non rende necessario affrontare e motivare le ragioni dell'applicabilità alla Santa Sede della norma consuetudinaria.

2 La norma risolve, da questo punto di vista, le divergenze interpretative che connotano la questione dell'applicabilità della norma consuetudinaria sull'immunità ad una soggettività internazionale non statale. In tal senso essa si colloca nell'arco della complessiva finalità e struttura del Trattato volta riconoscere agli enti centrali della Chiesa le prerogative proprie delle soggettività statali e a regolarne i rapporti su un piano di parità.

3 L'estensione soggettiva della norma include la Santa Sede quale ente centrale della Chiesa come dimostra già la stessa conclusione dei Patti lateranensi e testualmente l'art. 17 del Trattato ("Santa Sede, dagli altri enti centrali") e il can. 361.

4 L'estensione oggettiva della norma contempla l'immunità dalla giurisdizione civile.

4.1 La lettera della disposizione è di ampia formulazione (*ogni ingerenza*) e richiama il generale principio internazionalistico di non ingerenza o di non intervento negli affari interni e internazionali degli altri Stati, a sua volta assorbito dall'affermarsi di altre regole connotate da maggior specificità (divieto di minaccia o uso della forza, autodeterminazione dei popoli, e altre) tra cui spicca, tradizionalmente, la regola e la questione della assoggettabilità di uno Stato straniero alla giurisdizione civile dello Stato territoriale.

4.2 L'interpretazione, volta ad includere nella "non ingerenza" l'immunità dalla giurisdizione civile, è coerente con le finalità e la struttura del Trattato già evidenziate (art. 2, 3, 4 Trattato).

4.3 L'interpretazione non determina una inutile sovrapposizione dell'art. 11 con l'art. 15.1 del Trattato, come pur sostenuto, in quanto l'ultima norma indicata disciplina la diversa questione delle c.d. immunità diplomatiche. Le argomentazioni che tendono ad interpretare storicamente l'art. 11 in relazione all'art. 8 e ad altri articoli della Legge 13 maggio 1871, n. 214, al fine di restringerne la portata oggettiva (Cassazione penale n. 22516/2003), non sono condivisibili dal momento in cui, già solo per la natura normativa e la finalità, la predetta legge non può considerarsi antecedente storico-giuridico del Trattato.

4.4 La giurisprudenza civile di legittimità, pronunciandosi a sezioni unite in sede di regolamento di giurisdizione (n. 1133/2007; n. 16847/2011; n. 7022/2016; n. 21541/2017) è univoca nel ritenere che, "per obbligo di non ingerenza sugli «enti centrali della Chiesa» deve intendersi il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare le funzioni pubbliche della sovranità comunque implicanti un



intervento nella organizzazione e nell'azione dei menzionati enti con la conseguenza che l'esclusione non è limitata ai soli poteri pubblici di contenuto amministrativo, ma concerne la sovranità stessa in tutte le sue esplicazioni pubbliche di poteri e funzioni e quindi anche la giurisdizione" (da ultimo Sezioni Unite n. 12442/2022).

V. L'intensità del portato limitativo della norma di cui all'art. 11, in relazione all'art. 24 della Costituzione, deve essere interpretata e modellata secondo i consolidati parametri della c.d. immunità ristretta, nella direzione indicata dalla giurisprudenza costituzionale, dalla Corte E.D.U., e di legittimità - in relazione alla norma consuetudinaria sull'immunità - e tenendo conto degli sviluppi e delle tendenze del diritto internazionale.

1 L'immunità impedisce l'esercizio della giurisdizione civile sulla domanda giudiziale relativa agli atti *iure imperii*. È questo il nucleo centrale della regola sull'immunità, desumibile dall'interpretazione della corrispondente norma consuetudinaria, affermata costantemente dalla Corte di Cassazione e dalle corti sovranazionali (inclusa la Corte di Giustizia U.E., di recente sentenza del 7 maggio 2020, Rina, C641/18).

1.1 È consolidata l'affermazione per cui sono atti *iure imperii* quelli attraverso i quali gli Stati esercitano i pubblici poteri sovrani - mentre gli atti *iure gestionis* o *iure privatorum* sarebbero gli atti privatistici con cui gli Stati non esercitano il potere pubblico - seppur sono note le difficoltà applicative sia in relazione alla demarcazione tra la categoria del pubblico e quello del privato, sia in relazione al criterio di individuazione (natura dell'atto, scopo perseguito). La distinzione "do not imply that the acts in question are lawful but refer rather to whether the acts in question fall to be assessed by reference to the law governing the exercise of sovereign power (jus imperii) or the law concerning non-sovereign activities of a State, especially private and commercial activities (jus gestionis)" (Corte internazionale di giustizia (C.I.G.) nella sentenza del 3 febbraio 2012, par. 60).

1.2 La discussione in ambito internazionalistico è tuttora aperta sia in merito alle possibili eccezioni alla regola tradizionale, sia in relazione al superamento del paradigma atto sovrano-atto privato in favore di un sistema fondato sulla regola dell'immunità dalla giurisdizione civile e la codificazione delle singole eccezioni (e talvolta contro-eccezioni).

2 La giurisprudenza della Corte Costituzionale, quella della Corte E.D.U. e la giurisprudenza di legittimità, hanno delineato i confini dell'immunità dalla giurisdizione civile in relazione al diritto di accesso alla giustizia del singolo.

2.1 La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato, a partire dalle sentenze nn. 30, 31 e 32 del 1971, che le norme del Concordato, immesse nell'ordinamento italiano dalla Legge 27 maggio 1929, n. 810, pur fruendo della copertura costituzionale fornita dall'art. 7 della Costituzione, non si sottraggono al sindacato di legittimità costituzionale pur limitato e circoscritto al solo accertamento della loro conformità o meno ai "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (sentenze n. 18/1982, n. n. 26/198; n. 329/2001; 5238/2014) tra cui rientrano i connessi principi ex art. 24 e 2 della Costituzione. E pertanto, ha affermato Corte Costituzionale n. 238/2014, richiamando il precedente n. 329/1992, il limite al principio fondamentale alla tutela giurisdizionale "deve essere giustificato da un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente su un principio, quale quello dell'art. 24 Cost." e la "norma che



stabilisce il limite deve garantire una rigorosa valutazione di tale interesse alla stregua delle esigenze del caso concreto”.

2.2 La giurisprudenza della Corte E.D.U. in merito al rapporto tra diritto di accesso alla giustizia ex art. 6.1 e immunità dalla giurisdizione civile, al pari della giurisprudenza costituzionale, afferma che il primo non è assoluto e la sua limitazione, per esser compatibile con l’art. 6, deve perseguire un “fine legittimo” (Oorzhak c. Russia, 2021, §§ 20-22), quale è considerato il rispetto del principio internazionale di non ingerenza, e presentare “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine perseguito” che si verifica se la restrizione è conforme alle norme di diritto internazionale generale (Markovic e altri c. Italia [GC], 2006, § 99; Naït-Liman c. Svizzera [GC], 2018, §§ 114-115; Ashingdane c. Regno Unito, 1985, § 57; Fayed c. Regno Unito, 1994, § 65; Al-Adsani c. Regno Unito, 2001, § 55). È in ogni caso necessario accertare se le circostanze della causa giustificano tale restrizione (Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], 2001, §§ 51- 70). Si rimanda, per le indicazioni giurisprudenziali di dettaglio, alla pronuncia J.C. e altri c. Belgio, 2021 che ha avuto come parte la Santa Sede.

2.3 La giurisprudenza delle Sezioni Unite civili richiama generalmente la “teoria della cosiddetta «immunità ristretta», o relativa, in forza della quale l’immunità non opera allorché gli atti compiuti dai soggetti internazionali stranieri nell’ordinamento locale non siano riconducibili all’esercizio di poteri sovrani” (n. 19784/2015, n. 34474/2019).

3 La giurisprudenza della Corte E.D.U. e la giurisprudenza di legittimità hanno ulteriormente modellato la regola in relazione alle controversie sui rapporti di lavoro intercettando, non senza cadere in alcune contraddizioni, la tendenza dell’ordinamento a stringere le limitazioni al diritto di agire.

3.1 La Corte E.D.U. sin dalla pronuncia Cudak c. Lituania [GC], 2010, §§ 63 e ss. ha rilevato una tendenza nel diritto internazionale e comparato alla limitazione dell’immunità dello Stato nell’ambito delle cause di lavoro (“Consequently, it is possible to affirm that Article 11 of the ILC’s 1991 Draft Articles, on which the 2004 United Nations Convention was based, applies to the respondent State under customary international law”, § 67).

3.2 La Cassazione, per tracciare il confine tra immunità e diritto di accesso alla giustizia, ha dapprima utilizzato il criterio del *petitum* meramente patrimoniale (Sezioni Unite n. 2329/1989) ed è poi giunta alla affermazione della natura consuetudinaria delle norme della Convenzione New York del 2004 (art 11, Sezioni Unite n. 9034/2014) - che prescinde dalla classica distinzione atto sovrano-atto non sovrano, in continuità con la giurisprudenza della Corte E.D.U. e in discontinuità con il pensiero della Corte Internazionale (sentenza 3 febbraio 2012, par. 64) e di parte della dottrina - per affermare che la “esenzione dello Stato straniero dalla giurisdizione nazionale viene meno non solo nel caso di controversie relative a rapporti di lavoro aventi ad oggetto l’esecuzione di attività meramente ausiliarie delle funzioni istituzionali degli enti convenuti, ma anche nel caso di controversie promosse dai dipendenti con compiti strettamente inerenti alle funzioni predette, ove la decisione richiesta al giudice italiano, attenendo ad aspetti solo patrimoniali, sia inidonea ad incidere o ad interferire sulle stesse funzioni” (Sezioni unite n. 13980/2017).

3.3 In disparte le pur ragionevoli critiche alle argomentazioni spese dalla Corte E.D.U., e di conseguenza dalla Cassazione che ad essa si richiama, per affermare la natura consuetudinaria delle norme espresse dalla Convenzione, quel che



emerge dalla giurisprudenza è, in ogni caso, il tendenziale ritrarsi dell'immunità di fronte a pretese giurisdizionali di natura patrimoniale che non comportano "apprezzamenti, indagini o statuizioni che possono incidere o interferire su atti o comportamenti dello Stato estero (o di un ente pubblico attraverso il quale lo Stato estero operi per perseguire anche in via indiretta le proprie finalità istituzionali), espressione dei poteri sovrani di autorganizzazione" (Sezioni unite n. 34474/2019).

4 Il diritto internazionale e la giurisprudenza, come in parte già visto, confermano la presenza di ulteriori spinte volte a restringere l'immunità dalla giurisdizione in relazione alle domande risarcitorie per fatti intervenuti sul territorio dello Stato del foro che non comportano statuizioni che possano incidere o interferire sugli atti o comportamenti dell'ente pubblico estero espressione dei suoi poteri sovrani.

4.1 L'art. 11 Convenzione europea sull'immunità degli Stati, Basilea 16 maggio 1972 e l'art. 12 Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, New York 2 dicembre 2004, pur non in vigore, sono significativi in tal senso. Le disposizioni, la cui precisa interpretazione non è necessaria in tal sede, come detto tentano di superare la tradizionale distinzione *iure imperii-iure gestionis* in favore di un sistema di regola (immunità) ed eccezioni. Tra queste rientrano le domande risarcitorie patrimoniali ("pecuniary compensation") per danni a cose o persone causati da fatti illeciti "attributable to the State" consumati nello Stato del foro da soggetti-agenti ivi presenti (art. 12 Convenzione New York 2004). La Corte internazionale di giustizia, pur dubbiosa nell'affermare la piena corrispondenza al diritto consuetudinario degli articoli citati, ha rilevato che le disposizioni sono "relevant only in so far as their provisions and the process of their adoption and implementation shed light on the content of customary international law" (sentenza 3 febbraio 2012, par. 66).

4.2 La stessa Corte ha inoltre osservato che "the notion that State immunity does not extend to civil proceedings in respect of acts committed on the territory of the forum State causing death, personal injury or damage to property originated in cases concerning road traffic accidents and other "insurable risks" (sentenza 3 febbraio 2012, par. 64) e, allo stesso modo, la Corte E.D.U. ha evidenziato che sembra esistere nel diritto internazionale e comparato la tendenza a limitare l'immunità dello Stato in materia di lesioni personali causate da un atto o da un'omissione verificatisi nello Stato del foro con particolare riferimento ai danni derivanti da incidenti stradali (McElhinney c. Irlanda [GC], 2001, § 38).

5 In sintesi, può affermarsi che il diritto di agire ex art. 24 della Costituzione non è limitato dall'immunità dalla giurisdizione civile se l'azione di cognizione introduce un processo destinato a chiudersi con una pronuncia giurisdizionale che non richiede di sindacare l'esercizio del potere pubblico del soggetto internazionale e che non è in grado di incidere, in via immediata e diretta, sulla conformazione del relativo esercizio. La pretesa risarcitoria, in tale ipotesi, è ancorata ad una posizione di diritto soggettivo della cui affermata lesione si chiede il risarcimento senza che l'effettivo *petitum* sostanziale sia nemmeno latamente il sindacato giurisdizionale delle modalità dell'esercizio della potestà sovrana dell'ente, in quanto tale rimesso alle dinamiche politiche e giuridiche proprie della comunità internazionale.

VI. Il portato applicativo della norma sull'immunità, assumendo una interpretazione storica e costituzionalmente pluralista, non trova ostacoli nelle peculiarità che indubbiamente caratterizzano la Santa Sede, ente non statale privo



della tradizionale sovranità, e la Chiesa, in cui la dimensione ontologica-sacramentale convive con quella canonico-giuridica.

1 La speciale connotazione del potere della Chiesa, la natura non statale della Santa Sede, non determinano né una rinnovata espansione della regola dell'immunità assoluta, né un argomento a favore di letture dell'art. 11 volte a negare l'immunità ed assimilare la Chiesa ad una organizzazione internazionale ovvero ad un'entità privata.

2 La Chiesa cattolica presenta storicamente un ordinamento giuridico proprio - inteso come insieme di fattori che la strutturano in una società pubblica organizzata - ed esercita per mezzo dei suoi organi strutturati in una organizzazione pubblica, ovvero in una ordinazione organica della sua dimensione ufficiale, molteplici funzioni tra cui la potestà di ordine che, quale potere di governo della vita sociale della Chiesa per l'obiettivo della salvezza delle anime, mira a dare forma ad un ordine sociale esterno.

3 La Santa Sede, quale organo centrale della Chiesa cattolica e soggettività internazionale, ha quindi poteri sovraindividuali che, seppur non sono giuridicamente quelli degli Stati sovrani, sono disciplinati nello stesso senso. L'art. 11 del Trattato, in tal senso, attribuisce l'immunità non a tutti gli organi essenziali che partecipano all'esercizio della potestà di regime (tra cui rientrano i vescovi) ma solo, tra questi, agli enti centrali.

4 Le Sezioni Unite n. 21541/2017, in modo condivisibile, hanno evidenziato che "poiché la finalità della «non ingerenza» di cui all'indicato art. 11 è quella di non ostacolare o di non impedire gli atti sovrani di governo della generale organizzazione della Chiesa universale, occorre ritenere comunque soggetta alla giurisdizione italiana la cognizione delle controversie relative agli atti compiuti *iure gestionis* dalla Santa Sede nelle sedi degli enti centrali: ciò in coerenza ed analogia con il tradizionale principio internazionalistico (cosiddetta "immunità ristretta" o funzionale) della esenzione giurisdizionale degli Stati esteri (e dei loro organi, in senso lato) nell'esclusivo ambito delle attività compiute nell'esercizio tipico del loro potere statale (*iure imperii*), esenzione da negarsi, invece, per le attività esercitate *iure gestionis*".

VII. La domanda dell'attore è volta a chiedere l'accertamento della responsabilità extracontrattuale della Santa Sede per il danno non patrimoniale subito e ad ottenere la condanna al risarcimento del danno in forma pecuniaria.

1 L'attore allega la condotta colposa della Santa Sede - consistita nella nomina dell'autore del presunto illecito e nell'omessa vigilanza - e allega che il convenuto, all'epoca Vescovo della Diocesi di Ascoli Piceno, ha commesso il presunto illecito approfittando delle funzioni ricoperte e in occasione del relativo esercizio.

2 È utile premettere che, a fronte della domanda risarcitoria, lo stabilire quale norma debba applicarsi "è questione di individuazione della norma applicabile, da risolvere in base al principio *jura novit curia*" (così anche di recente Cassazione n. 31330/2023).

3 Le norme applicabili alla domanda risarcitoria proposta nei confronti della Santa Sede sono, in ragione delle allegazioni di parte attrice, sia l'art. 2043 c.c. che l'art. 2049 c.c. Entrambe le responsabilità possono contestualmente verificarsi e quindi l'una non esclude l'altra.

3.1 La condotta della Santa Sede intesa quale ente centrale dell'organizzazione ecclesiastica - al pari di quella degli Stati esteri e della stessa pubblica



amministrazione italiana - si estrinseca necessariamente tramite ulteriori soggettività e per mezzo delle loro condotte commissive o omissive.

3.2 La giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite n. 13246/2019) è giunta, in modo puntuale e condivisibile, a delineare la natura composita della responsabilità dello Stato o dell'ente pubblico per il fatto illecito del preposto, armonizzando e strutturando "la coesistenza dei due sistemi ricostruttivi, quello della responsabilità diretta soltanto in forza del rapporto organico e quello della responsabilità indiretta o per fatto altrui". La logica ricostruttiva espressa dalle Sezioni unite ha un valore giuridico che trascende il caso concreto e che può esser predicata anche nel caso oggetto del giudizio.

3.3 La condotta illecita del soggetto agente può collocarsi nel solco delle specifiche funzioni attribuite, in relazione all'ufficio ricoperto, ed essere finalizzata al compimento dell'interesse pubblico proprio della funzione dell'ente che ne giustifica l'esercizio. La responsabilità civile dell'ente, in tale ipotesi, deve esser valutata secondo i principi dell'art. 2043 c.c. in quanto l'illecito è riferibile direttamente all'ente ed a questo imputabile. Il fatto illecito oggetto del giudizio ex art. 2043 c.c. è riferibile materialmente all'agente e giuridicamente all'ente in ragione dell'immedesimazione organica.

4 La condotta illecita del soggetto agente può invece collocarsi al di fuori delle specifiche funzioni attribuite, seppur consumata in relazione all'ufficio ricoperto, ed essere finalizzata al compimento di un interesse estraneo alla funzione pubblica dell'ente. In tal caso la responsabilità civile deve esser valutata in ragione dei principi di cui all'art. 2049 c.c. in quanto indiretta per fatto del proprio agente. Il fatto illecito oggetto del giudizio ex art. 2049 c.c. è esclusivamente quello del soggetto preposto. La responsabilità è difatti oggettiva e prescinde dall'accertamento e dalla valutazione della condotta colposa dell'ente: l'occasionalità necessaria e gli ulteriori elementi necessari per configurare la responsabilità extracontrattuale ex art. 2049 c.c. sono estranei alla condotta del preponente.

VIII. La giurisdizione civile è impedita in relazione alla domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti della Santa Sede cui risulta applicabile l'art. 2043 c.c.

1 L'attore allega, richiamando una serie di ragioni fattuali, le condotte asseritamente colpose della Santa Sede in merito alla nomina del Vescovo e alla omessa strutturazione di un sistema di vigilanza sulle condotte.

2 La domanda risarcitoria dell'attore richiede, per la pronuncia giudiziale, l'accertamento e la valutazione di condotte che sono espressione certa del potere organizzativo sovra individuale della Santa Sede implicando un evidente giudizio sul relativo esercizio.

3 È sufficiente al riguardo richiamare - pur prescindendo dalla speciale posizione preminente che assume il Vescovo dell'organizzazione della Chiesa cattolica (can. 375) - le regole pubblicistiche relative alla nomina vescovile presenti nel codice di diritto canonico con particolare riferimento al can. 377 e ss.

4 La domanda, in sintesi, è volta a far valere un diritto della persona - e a conseguire il risarcimento del danno per la violazione dello stesso - asseritamente leso dal colposo esercizio del potere pubblico per mezzo del sindacato sulle modalità dell'esercizio della funzione organizzativa sovrana della Chiesa: in tal senso allo Stato e al giudice non compete accertare il modo in cui la Santa Sede ha esplicato e esplica le proprie funzioni sovrane, in rapporto alle quali è



configurabile una situazione di interesse protetto solo sostanzialmente ma non giurisdizionalmente.

IX. La giurisdizione civile sussiste in relazione alla domanda di risarcimento del danno azionata nei confronti della Santa Sede cui risulta applicabile l'art. 2049 c.c. 1 L'art. 11 della Legge 27 maggio 1929, n. 810 di esecuzione dell'art. 11 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, deve esser interpretato nel senso che l'immunità non esclude la giurisdizione civile sulla domanda di responsabilità extracontrattuale, proposta nei confronti della Santa Sede, cui risulta applicabile l'art. 2049 c.c. in ragione dell'allegazione di un fatto illecito dell'asserito preposto consumato, in occasione dell'esercizio delle funzioni, sul territorio dello Stato italiano.

1.1 La responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. non incontra il limite pregiudiziale dell'immunità poiché - ancor prima di mettere capo ad una condanna tendenzialmente di carattere patrimoniale - presuppone non solo l'allegazione, la prova e l'accertamento di una condotta del preposto necessariamente estranea al novero degli atti *jure imperii* ma esclude la necessità di qualsiasi accertamento e giudizio in merito alla condotta pubblicistica dell'ente stesso.

1.2 È indubbio che possa porsi, in astratto, il caso in cui l'accertamento del rapporto di preposizione, ovvero di altri fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale, come l'occasionalità necessaria, determini la necessità di un accertamento relativo alla struttura organizzativa. La questione, che comunque non si pone nel caso oggetto del giudizio, pare in ogni caso collocarsi sul diverso piano della soddisfazione dell'onere probatorio del danneggiato e dei limiti ai poteri istruttori del giudice.

2 L'atto illecito allegato dalla parte attrice, e asseritamente commesso dall'ipotetico preposto, è estraneo sia alle specifiche funzioni attribuite, sia al compimento di un interesse pubblico della Santa Sede quale ente dell'organizzazione ecclesiastica. La parte attrice attribuisce al Vescovo la consumazione di una illecita condotta di carattere sessuale che, in quanto tale, risulta estranea sia all'esercizio delle funzioni proprie dell'ufficio ricoperto, sia ai fini propri dell'ente centrale chiamato in giudizio, seppur consumata nell'esercizio delle funzioni.

3 L'applicazione della norma appare coerente con l'interpretazione già esplicitata, con particolare riguardo agli sviluppi del diritto internazionale, che asseconda quanto icasticamente affermato da Corte Costituzionale n. 238/2014: "L'immunità dalla giurisdizione degli altri Stati, se ha un senso, logico prima ancora che giuridico...deve collegarsi - nella sostanza e non solo nella forma - con la funzione sovrana dello Stato straniero, con l'esercizio tipico della sua potestà di governo".

4 L'interpretazione che esclude dal limite dell'immunità la domanda ex art. 2049 c.c. consente una applicazione conforme ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale tra i quali emerge, oltre gli art. 24 e 2 Cost., anche l'art. 3 Cost.: se lo Stato straniero può convenire in giudizio il cittadino dinanzi alla giurisdizione italiana senza incontrare limiti (Cassazione n. 12951/1991), allo stesso modo il cittadino può convenire lo Stato straniero, così come conviene il proprio, se non vi è necessità di preservare, mediante la negazione del diritto ad agire, un interesse superiore a quello del singolo Stato e del singolo individuo.

5 L'applicazione affermata appare conforme all'art. 6.1 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo così come interpretato dalla giurisprudenza della



Corte E.D.U. sul tema del rapporto tra norme nazionali e internazionali sull'immunità dalla giurisdizione e diritto di accesso a un tribunale.

5.1 L'interpretazione non si pone in contrasto con la sentenza della Corte E.D.U. J.C. e altri c. Belgio, 2021 con cui ha stabilito che la decisione con cui il giudice belga ha riconosciuto l'immunità della Santa Sede non ha violato l'articolo 6.1 della Convenzione.

5.2 È utile ricordare in primo luogo che la Corte ha giudicato sull'interpretazione adottata dal giudice belga della norma consuetudinaria sull'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri non riscontrando una motivazione arbitraria o manifestamente irragionevole e verificando la compatibilità dei suoi effetti con la Convenzione. In altri termini, il provvedimento della Corte non deve essere interpretato nel senso che debba essere riconosciuta, in ogni caso, l'immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede.

5.3 È necessario inoltre rammentare che il provvedimento del giudice belga ha avuto ad oggetto il diverso caso dell'azione risarcitoria proposta contro la Santa Sede, diversi esponenti della Chiesa cattolica del Belgio e associazioni cattoliche per danni cagionati dal modo strutturalmente carente con cui la Chiesa avrebbe affrontato il problema degli abusi sessuali all'interno del proprio territorio. Le parti imputavano: a tutti i convenuti, compresa la Santa Sede, errori e omissioni nella politica generale relativa agli abusi sessuali; ai convenuti, tranne la Santa Sede, errori e le omissioni nella gestione dei singoli casi; alla sola Santa Sede, l'omissione di provvedimenti contro i vescovi, anche come responsabilità indiretta ex art. 1384, comma 3, del codice civile belga (per una ipotesi quindi non sovrapponibile all'oggetto del presente giudizio).

Le questioni di rito

X. La prima questione di rito riguarda la "inammissibilità e comunque di nullità insanabile dell'atto di citazione per violazione dell'art. 4, co. 1, l. 13 aprile 1933, n. 379" in quanto la Santa Sede evidenzia che la citazione è stata fatta in persona del Papa e non del cardinale Segretario di Stato. Il vizio, pur esistente, risulta sanato dalla regolare costituzione in giudizio della Santa Sede.

XI. La seconda questione di rito riguarda la nullità dell'atto di citazione in quanto la Diocesi, regolarmente costituita, rileva che l'attore ha indicato in citazione la Curia ente privo di personalità. Al riguardo deve evidenziarsi che l'inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti; in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria (Cassazione n. 6352/2014).

La questione di merito



XII. La questione di merito è definita accertando negativamente il fatto illecito. La definizione in tal senso, ragione più liquida della decisione, implica l'assorbimento delle ulteriori e molteplici questioni controverse inclusa quella della configurabilità di un rapporto di preposizione rilevante ai sensi del 2049 c.c. tra Santa Sede e Vescovo.

XIII. L'attore allega di esser stato indotto dal convenuto a subire atti sessuali dagli ultimi mesi del 2019 sino ai primi mesi dell'anno 2020. In particolare allega che, a fronte della debole condizione di straniero disoccupato e destinatario di un provvedimento di espulsione amministrativa, il convenuto avrebbe prospettato l'ottenimento di vantaggi, conseguibili grazie alla funzione ricoperta, inducendolo così alla consumazione di atti sessuali, sempre più invasivi, contrari al proprio credo religioso e al proprio orientamento sessuale.

XIV. L'attore, al fine di provare la condotta del convenuto e per quanto di rilievo, ha depositato un serie di video e audio, dallo stesso registrati, e di documenti (schermate di conversazioni) da cui emerge in modo inequivoco la consumazione di pratiche sessuali (verbali e tattili) tra attore e convenuto nella sede d'ufficio. La prova testimoniale richiesta nella memoria n. 2 non è stata ammessa in quanto i capitoli indicati riguardano fatti privi di rilievo ovvero carenti della necessaria collocazione spazio-temporale.

XV. Gli elementi acquisiti nel giudizio - in particolare gli stessi video e gli elementi desumibili dalla richiesta di archiviazione e dal conforme decreto di archiviazione resi nel procedimento penale n. 2398/2020 già pendente presso il Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti del convenuto (doc. 4 e ss. comparsa convenuto) - depongono per l'accertamento negativo del fatto illecito ex art. 2043 c.c. in quanto la consumazione dei rapporti sessuali è avvenuta in modo consensuale.

1 L'esame delle chat tra l'attore e il convenuto, riportate negli atti del procedimento penale, ha evidenziato come sia stato sempre l'attore ad iniziare una conversazione con il convenuto, spesso lamentandosi del disinteresse di questi nei suoi confronti e chiedendo con frequenza attenzione alle proprie problematiche. Emerge soprattutto una continua condotta seduttiva reciproca, occasionata altresì da presunte problematiche di salute dell'attore, con costanti richieste di sollecitazione e incontro sempre da parte dell'attore.

2 L'esame dei video e degli audio, appositamente registrati dall'attore in occasione degli incontri avvenuti nella sede dell'ufficio, conferma, oltre quanto già detto, la condotta seduttiva reciproca e l'assenza del fatto illecito del convenuto. 3 Nessun elemento è in grado di dimostrare, e neppure suggerire, una condotta del convenuto volta ad indurre l'attore al compimento delle pratiche sessuali. In relazione alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'attore, e riproposte come elemento probatorio nel presente giudizio, si rimanda a quanto già compiutamente osservato nella richiesta di archiviazione già citata (doc. 4 comparsa convenuto).

Le spese

XVI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia e i parametri di legge - tiene conto (art. 4



e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. È utile rammentare che ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione (Cassazione n. 10984/2021). Nel caso specifico la causa è quindi di valore indeterminabile e si applica lo scaglione 26mila euro-52 mila euro, ai minimi, in ragione dell'oggetto della domanda e della non complessità dell'accertamento fattuale.

p.q.m.

- I. *Dichiara* l'immunità dalla giurisdizione civile della Santa Sede in relazione alla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
- II. *Respinge* le domande risarcitorie.
- III. *Condanna* parte attrice al pagamento delle spese di giudizio a favore dei convenuti che liquida nella somma di 3.809 euro, oltre accessori dovuti per legge, per ciascuno di essi.

